SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2021.

Autorizzazione al Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) ad assumere n. 67 unità di segretari comunali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui ai commi 1 e 2, sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità non superiore all'80 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 che ha disposto che, a decorrere dal 7 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente, con conseguente abrogazione, dalla medesima data, del comma 6 dell'art. 14 del del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465 - regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 13, comma 6, che dispone, tra l'altro, che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, maggiorato di una percentuale del 30 per cento;

Visto l'art. 7, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del quale, tra l'altro, il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 25-*bis*, recante semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, registrato dalla Corte dei conti il

17 maggio 2018, reg.ne succ. n. 1066, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è stato autorizzato ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA6, e a procedere alle relative assunzioni, per duecentoventiquattro unità di segretari comunali e provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative all'anno 2015 e all'80 per cento delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti, in data 19 giugno 2019, con il n. 1354, recante autorizzazione del Ministero dell'interno *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale e provinciale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali, relative al corso-concorso COA7, e a procedere alle relative assunzioni, per centosettantuno unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 giugno 2020, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato alla ricostituzione del rapporto di lavoro di un segretario comunale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2021, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare le procedure concorsuali relative ad un corso-concorso per l'accesso in carriera e a procedere alle relative assunzioni, per centosettantaquattro unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, trasmesso con nota n. 13738 in pari data, con cui il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di sessantasette unità di segretari comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che a tale data risultano in servizio duemilatrecentosettantaquattro segretari, di cui duemiladuecentotre titolari di sede, settantasette in disponibilità, noventaquattro in aspettativa comando o altro utilizzo, e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a cinquemilacentosessantuno;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che vi sono settantasette segretari in posizione di disponibilità e che le sedi vacanti ammontano a duemilanovecentocinquantotto, di cui duemiladuecentocinque con popolazione inferiore ai tremila abitanti, seicentoventuno con popolazione compresa tra tremilauno e diecimila abitanti, centonove con popolazione compresa tra diecimilauno e sessantacinquemila abitanti, quindici con popolazione compresa tra sessantacinquemilauno e duecentocinquantamila abitanti (non capoluogo di provincia) e otto sono costituite da enti con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, nel citato decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a duemilasettecentottantasette, derivanti dalla differenza fra le cinquemilacentosessantuno sedi di segreteria e i duemilatrecentosettantaquattro segretari in servizio;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 9 luglio 2021, n. 13736, il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha comunicato che le assunzioni richieste trovano copertura nel residuo di unità utilizzabili a valere sul *turnover* del 2018, pari a sessantasette unità;

Considerato che la richiesta del Ministero dell'interno *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali risulta coerente con il fabbisogno;

Considerato che, in forza della specificità dello status giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. le Renato Brunetta;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
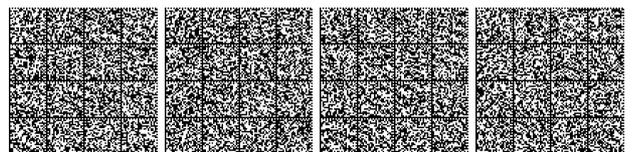
Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - *ex* Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) - è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere sessantasette unità di segretari comunali mediante iscrizione all'albo degli idonei non vincitori del sesto corso-concorso di formazione (COA6) attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso.

Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2021

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2985

21A07741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Vicenza, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del 15 maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Vicenza (VI):

prot. n. 2015/2339/DR-VE del 12 febbraio 2015, prot. n. 2015/17745/DR-VE del 22 ottobre 2015, prot. n. 2015/2334/DR-VE del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/2327/DR-VE del 12 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Arzignano, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* Alveo Roggia demaniale», «Area già zona militare –proprietà
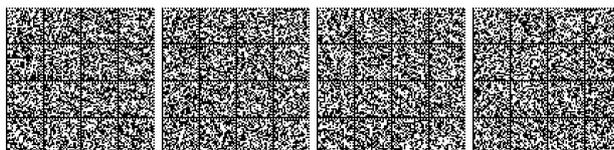
ramo difesa aeronautica *ex* 67 Gruppo I.T.», «*Ex* Alveo Roggia demaniale» e «*Ex* Alveo Rio Torto Calavena Bazza»;

prot. n. 2015/3933/DR-VE del 5 marzo 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Barbarano Vicentino, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*Ex* Scolo Busa Ponte»;

prot. n. 2015/830/DR-VE del 21 gennaio 2015 e prot. n. 2015/804/DR-VE del 21 gennaio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Nove, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Relitto arginale Fiume Brenta» e «*Ex* Alveo Torrente Longhella»;

prot. n. 2015/5531/DR-VE del 1° aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Posina, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Strada degli Scarubbi»;

prot. n. 2015/2421/DR-VE del 13 febbraio 2015, prot. n. 2015/4188/DR-VE dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/11873/DR-VE del 7 luglio 2015, e prot. n. 2015/16056/DR-VE del 23 settembre 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*Ex* Alveo Rio Tribollo Bertesinella», «*Ex* Tramvia Vicenza-Noventa Vicentina Vicenza» e «*Ex* Alveo abbandonato della Roggia Dionetta zona industriale di Sant'Agostino»;

prot. n. 2015/2638/DR-VE del 17 febbraio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Terreno pertinenza *Ex* magazzino idraulico di Nove»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15908 del 14 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Arzignano

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Arzignano (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* Alveo Roggia demaniale», «Area già zona militare – proprietà ramo difesa aeronautica *ex* 67 Gruppo I.T.», «*Ex* Alveo Roggia demaniale» e «*Ex* Alveo Rio Torto Calavena Bazza», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/2339/DR-VE del 12 febbraio 2015, prot. n. 2015/17745/DR-VE del 22 ottobre 2015, prot. n. 2015/2334/DR-VE del 12 febbraio 2015 e prot. n. 2015/2327/DR-VE del 12 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.286,18 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Arzignano.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 8.639,16, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.286,18.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Barbarano Vicentino

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Barbarano Vicentino (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*Ex* Scolo Busa Ponte», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/3933/DR-VE del 5 marzo 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 252,87 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Barbarano Vicentino.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.726,44, sino all'anno 2021 com-

preso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.
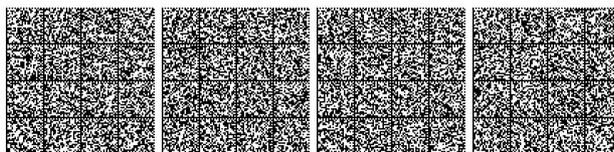
5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 252,87.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Nove

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Nove (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «Relitto arginale Fiume Brenta» e «*Ex* Alveo Torrente Longhella», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/830/DR-VE del 21 gennaio 2015 e prot. n. 2015/804/DR-VE del 21 gennaio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 986,06 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Nove.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.848,39, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 986,06.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Posina

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Posina (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «Strada degli Scarubbi», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/5531/DR-VE del 1° aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 859,50 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Posina.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 5.804,57, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 859,50.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vicenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Vicenza (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*Ex* Alveo Rio Tribollo Bertesinella», «*Ex* Tramvia Vicenza-Noventa Vicentina Vicenza» e «*Ex* Alveo abbandonato della Roggia Dionetta zona industriale di Sant'Agostino», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/2421/DR-VE del 13 febbraio 2015, prot. n. 2015/4188/DR-VE dell'11 marzo 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/11873/DR-VE del 7 luglio 2015, e prot. n. 2015/16056/DR-VE del 23 settembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 24.342,62 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vicenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 164.970,68, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 24.342,62.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Vicenza

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Vicenza (VI) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia dell'immobile denominato «Terreno pertinenza *Ex* magazzino idraulico di Nove», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/2638/DR-VE del 17 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 202,40 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.
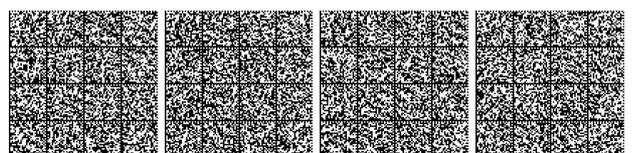
3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Vicenza.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 1.390,74, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 202,40.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Vicenza e ai Comuni di Arzignano, di Barbarano Vicentino, di Nove, di Posina e di Vicenza della Provincia di Vicenza.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1679

21A07660

DECRETO 29 novembre 2021.

Riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti a taluni enti territoriali della Provincia di Verona, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Considerato che l'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera *e)*, e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Visto l'art. 10, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio n. 2017/6631/DGP-PBD del 15 maggio 2017 e n. 2019/23314/DGP-PBD del 19 dicembre 2019;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Verona (VR):

prot. n. 2015/2650/DR-VE del 17 febbraio 2015 e prot. n. 2015/2651/DR-VE del 17 febbraio 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Cavaion Veronese, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «*ex* ferrovia Verona - Caprino - tratta Comune di Cavaion in località Sega» e «*ex* ferrovia Verona - Caprino in Comune di Cavaion Veronese»;

prot. n. 2015/1448/DR-VE del 29 gennaio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Cologna Veneta, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente
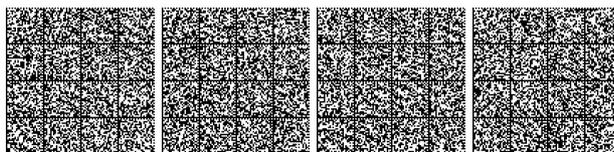
al patrimonio dello Stato e denominato «area di sedime e di respiro di prefabbricato adibito a Chiosco via Chioggiano»;

prot. n. 2015/6363/DR-VE del 14 aprile 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Malcesine, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «n. 2 strisce terreno loc. Morettine»;

prot. n. 2015/19890/DR-VE del 27 novembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Montecchia di Crosara, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «beni *ex* Difesa - strada demaniale»;

prot. n. 2015/9017/DR-VE del 21 maggio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Peschiera del Garda, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* Forte Papa»;

prot. n. 2015/17358/DR-VE del 15 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/21700/DR-VE del 31 dicembre 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Povegliano Veronese, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* Base Militare Sito 10»;

prot. n. 2015/11323/DR-VE del 30 giugno 2015 e prot. n. 2015/11324/DR-VE del 30 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Sona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «D.A.T. Infrastruttura S. Francesco Sona» e «Infrastruttura D.A.T. Spolverina località Spolverina»;

prot. n. 2015/14705/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/10281/DR-VE del 12 giugno 2015 e prot. n. 2015/10283/DR-VE del 12 giugno 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «area di sedime costituente l'*ex* raccordo ferroviario collegante l'*ex* cantiere Genio Militare di Monzambano Valeggio sul Mincio - loc. Monzambano», «*ex* sede ferrovia MN - Peschiera - tratto da Borghetto a Salionze» e «area di sedime *ex* cantiere Genio Militare di Monzambano strada comunale Valeggio s/M - Monzambano»;

prot. n. 2015/2610/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2611/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2615/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2618/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2621/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/9008/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/9014/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/9015/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/14701/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/14703/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/2612/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2614/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/14704/DR-VE del 26 agosto 2015 e prot. n. 2015/7672/DR-VE del 30 aprile 2015, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Verona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «terreno di risulta della colmata del ramo morto del fiume Adige Basso Acquar», «*ex* alveo torrente Lorì Avesa», «Bastione S. Procolo (Orti di Spagna quartiene San Zeno)», «*ex* alveo abbandonato del torrente Valpantena Borgo Venezia», «terreno in fregio alla via Colombo», «terreno *ex* canale di scolo via Basso Acquar - via F. Faccio», «terreno *ex* alveo fosso S. Pancrazio - via Pomarola», «terreni demaniali in Basso Acquar di Verona», «sede stradale via A. Merighi - terreno *ex* strada militare di circonvallazione di Verona via Galliano - fuori Porta Palio», «terreno demaniale ai margini del centro abitato via F. Torbido», «terreno *ex* Campo Bersaglieri e *ex* Campo Ascianghi - via Colombo e le mura della Cinta Magistrale», «terreno demaniale prospiciente l'Arsenale Militare Campagnola», «area esterna alla cinta magistrale ricompresa tra Porta San Zeno e Porta Palio» e «strada vicino Bastione S. Francesco»;

prot. n. 2015/9021/DR-VE del 21 maggio 2015, con il quale è stato trasferito, a titolo gratuito, alla Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «*ex* deposito ed *ex* abitazione del custode *ex* tratta ferroviaria VR - Caprino in Comune di Caprino Veronese»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove è stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, è necessario operare, ai sensi dell'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 15908 del 14 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cavaion Veronese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cavaion Veronese (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «*ex* ferrovia Verona - Caprino - tratta Comune di Cavaion in località Sega» e «*ex* ferrovia Verona - Caprino in Comune di Cavaion Veronese», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto,
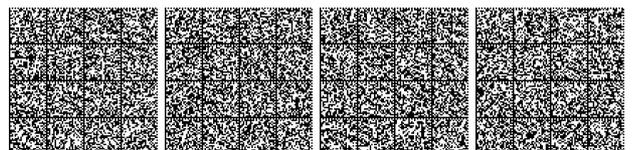
rispettivamente, prot. n. 2015/2650/DR-VE del 17 febbraio 2015 e prot. n. 2015/2651/DR-VE del 17 febbraio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.577,79 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cavaion Veronese.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 10.841,36, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.577,79.

Art. 2.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Cologna Veneta

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Cologna Veneta (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «area di sedime e di respiro di prefabbricato adibito a Chiosco via Chioggiano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/1448/DR-VE del 29 gennaio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 7.470,98 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Cologna Veneta.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 51.723,74, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 7.470,98.

Art. 3.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Malcesine

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Malcesine (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «n. 2 strisce terreno loc. Morettine», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/6363/DR-VE del 14 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 8.473,40 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Malcesine.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 56.922,68, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 8.473,40.

Art. 4.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Montecchia di Crosara

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Montecchia di Crosara (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «beni *ex* Difesa - strada demaniale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/19890/DR-VE del 27 novembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 1.821,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Montecchia di Crosara.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 11.100,62, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 1.821,00.

Art. 5.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Peschiera del Garda

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Peschiera del Garda (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conse-

guente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* Forte Papa», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/9017/DR-VE del 21 maggio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 919,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Peschiera del Garda.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 6.080,51, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 919,00.

Art. 6.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Povegliano Veronese

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Povegliano Veronese (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «*ex* Base Militare Sito 10», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/17358/DR-VE del 15 ottobre 2015, rettificato con provvedimento prot. n. 2015/21700/DR-VE del 31 dicembre 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 605,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Povegliano Veronese.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 3.759,29, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 605,00.

Art. 7.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Sona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Sona (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «D.A.T. Infrastruttura S. Francesco Sona» e «Infrastruttura D.A.T. Spolverina località Spolverina», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/11323/DR-VE del 30 giugno 2015 e prot. n. 2015/11324/DR-VE del 30 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.738,24 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Sona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 37.337,86, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 5.738,24.

Art. 8.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Valeggio sul Mincio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valeggio sul Mincio (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo Comune degli immobili denominati «area di sedime costituente l'*ex* raccordo ferroviario collegante l'*ex* cantiere Genio Militare di Monzambano Valeggio sul Mincio - loc. Monzambano», «*ex* sede ferrovia MN - Peschiera - tratto da Borghetto a Salionze» e «area di sedime *ex* cantiere Genio Militare di Monzambano strada comunale Valeggio s/M - Monzambano», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/14705/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/10281/DR-VE del 12 giugno 2015 e prot. n. 2015/10283/DR-VE del 12 giugno 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 4.203,47 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Valeggio sul Mincio.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 27.529,88, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 4.203,47.

Art. 9.

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Verona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Verona (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune degli immobili denominati «terreno di risulta della colmata del ramo morto del fiume Adige Basso Acquar», «*ex* alveo torrente Lorì Avesa», «Bastione S. Procolo (Orti di Spagna quartiene San Zeno)», «*ex* alveo abbandonato del torrente Valpantena Borgo Venezia», «terreno in fregio alla via Colombo», «terreno *ex* canale di scolo via Basso Acquar - via F. Faccio», «terreno *ex* alveo fosso S. Pancrazio - via Pomarola», «terreni demaniali in Basso Acquar di Verona», «sede stradale via A. Merighi - terreno *ex* strada militare di circonvallazione di Verona via Galliano - fuori Porta Palio», «terreno demaniale ai margini del centro abitato via F. Torbido», «terreno *ex* Campo Bersaglieri e *ex* Campo Ascianghi - via Colombo e le mura della Cinta Magistrale», «terreno demaniale prospiciente l'Arsenale Militare Campagnola», «area esterna alla cinta magistrale ricompresa tra Porta San Zeno e Porta Palio» e «strada vicino Bastione S. Francesco», meglio individuati nei provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto, rispettivamente, prot. n. 2015/2610/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2611/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2615/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2618/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2621/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/9008/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/9014/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/9015/DR-VE del 21 maggio 2015, prot. n. 2015/14701/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/14703/DR-VE del 26 agosto 2015, prot. n. 2015/2612/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/2614/DR-VE del 16 febbraio 2015, prot. n. 2015/14704/DR-VE del 26 agosto 2015 e prot. n. 2015/7672/DR-VE del 30 aprile 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 20.686,57 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Verona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 139.933,73, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 20.686,57.

Art. 10.

Riduzione delle risorse spettanti alla Provincia di Verona

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Provincia di Verona (VR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà alla medesima provincia dell'immobile denominato «*ex* deposito ed *ex* abitazione del custode *ex* tratta ferroviaria VR - Caprino in Comune di Caprino Veronese», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Veneto prot. n. 2015/9021/DR-VE del 21 maggio 2015, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 9.774,54 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2015, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte della Provincia di Verona.

4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 64.672,64, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso.

5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 9.774,54.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare alla Provincia di Verona e ai Comuni di Cavaion Veronese, di Cologna Veneta, di Malcesine, di Montecchia di Crosara, di Peschiera del Garda, di Povegliano Veronese, di Sona, di Valeggio sul Mincio e di Verona della Provincia di Verona.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1682

21A07661

DECRETO 23 dicembre 2021.

Certificazione degli investimenti realizzati dalle regioni a statuto ordinario e dalla Regione Siciliana nel 2021.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 495, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui;

Visto il comma 495-*bis*, art. 1, della predetta legge n. 232/2016, che dispone che gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base della tabella specificatamente riportata, modificabile con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, da recepire con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 luglio 2017, e che le regioni utilizzano gli spazi finanziari di cui alla tabella in parola per effettuare negli anni dal 2017 al 2021 investimenti nuovi o aggiuntivi. A tal fine, entro il 31 luglio di ciascuno dei predetti anni, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nella citata tabella. Gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito ai periodi precedenti, sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) le regioni procedono a variare il bilancio di previsione incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nella tabella di seguito riportata;

b) gli investimenti per l'anno di riferimento sono superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione nella tabella di seguito riportata, rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio precedente a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alla tabella di seguito riportata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede che gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli investimenti al sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP);

Visto l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015;

Visto l'art. 1, comma 780 della citata legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779, per gli anni dal 2018 al 2026, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-*bis* e 495-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 781, della medesima legge n. 205 del 2017, ai sensi del quale le regioni di cui al comma 779 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 780 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, median-

te apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
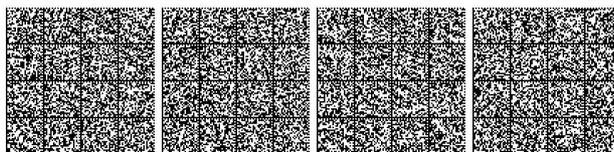
Visto il comma 886 dell'art. 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Regione Siciliana può applicare i commi da 779 a 781 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017;

Visti i commi 833 e 834 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplinano il rilancio e l'accelerazione degli investimenti pubblici delle regioni a statuto ordinario attribuendo per l'anno 2019, un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'intero comparto, con possibilità di rimodulazione degli importi spettanti alle singole regioni – indicati nella tabella 4 allegata alla predetta legge 145 del 2018 - con accordo da sancire in sede di Conferenza permanente fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedendo altresì la destinazione di un importo di almeno 800 milioni di euro per il 2019 e 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a nuovi investimenti, sia diretti che indiretti;

Visto il comma 835 della medesima legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale, al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è' attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, indicando i relativi importi spettanti a ciascuna regione nella tabella 5 allegata alla legge stessa e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il comma 836 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

Visto il comma 839 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento le regioni certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rinviando ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità del monitoraggio e della certificazione;

Visto il comma 840 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale in caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 4 e 5 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 4 e 5. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 839 dell'art. 1 della citata legge del 30 dicembre 2018, n. 145;

Decreta:

Articolo unico

1. Per l'esercizio 2021, le regioni a statuto ordinario forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, commi 495-*bis* e 495-*ter*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Le regioni interessate all'applicazione dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, forniscono, altresì, le informazioni concernenti gli investimenti realizzati ai sensi della predetta norma, con i tempi, le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto.

2. Gli enti di cui al comma 1 trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico - finanziaria, ove previsto, relativa alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 1, commi da 495 a 495-*ter* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dall'art. 1, comma 780 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. Gli allegati al presente decreto possono essere aggiornati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il Ragioniere generale dello Stato
MAZZOTTA
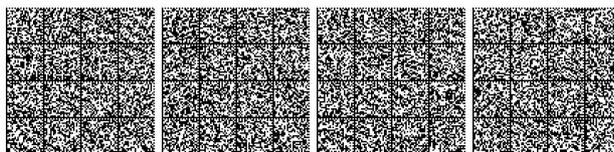
ALLEGATO A

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità ed i prospetti per la trasmissione delle informazioni relative agli investimenti realizzati ai sensi dell'articolo 1, commi 495 bis e 495 ter, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'art. 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'articolo 1, commi 833 e 834, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. Tempi e modalità di trasmissione.

Le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana trasmettono le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati al 31 dicembre 2021, entro il 15 marzo 2022, attraverso **il modello INV/21** esclusivamente tramite l'apposita applicazione web, predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel portale dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio.

I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e con segno positivo.

A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso.

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze delle applicazioni web dedicate al pareggio 2020, predisposte dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono validi per il monitoraggio degli investimenti realizzati nell'esercizio 2021 sino a quando la regione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

L'applicazione web consente agli enti di poter effettuare, direttamente al sistema web, la richiesta di una nuova utenza attraverso la compilazione di una maschera per l'inserimento delle seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale, per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web dedicata al pareggio di bilancio

Per l'utilizzo del sistema web dedicato al monitoraggio del pareggio sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer 10 o superiore, Mozilla Firefox e Google Chrome); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;

- supporti operativi: le modalità di accesso al sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Pareggio del sito internet della Ragioneria Generale dello Stato, nella sezione dedicata al pareggio di bilancio sotto la dicitura "Regole per il sito pareggio di bilancio".

A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza per Pareggio di bilancio - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2782 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- igepa.relcassa@mef.gov.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it per il monitoraggio BDAP/MOP indicando nell'oggetto della mail "Monitoraggio investimenti a valere su spazi finanziari MONIT/20 – Regione xxx".

B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO INV/21

B.1. Istruzioni generali

Per l'acquisizione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1, commi da 494 a 495 ter della legge 232/2016, dall'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, commi da 833 a 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato predisposto il modello INV/21, sezioni 1 e 2, la cui compilazione è necessaria ai fini della predisposizione della relativa certificazione.

Gli importi possono riguardare dati provvisori, anche se le informazioni riguardanti gli investimenti realizzati nell'esercizio 2021 dovrebbero, in linea di principio, riguardare dati definitivi. Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori, che è consentito modificare non appena saranno disponibili i dati definitivi.

B.2 Modello INV/21 sez.1 - Analisi degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 494 bis e 495 ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il modello INV/21-1 consente l'acquisizione dei dati relativi agli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 494 bis e 495 ter della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, commi 833, 834, 835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Per la verifica degli investimenti effettuati in attuazione dell'articolo 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1), 2 e 3) prevedono un' articolazione diretta a consentire la verifica dei nuovi investimenti esigibili nel 2021, per un importo pari almeno a quello previsto per tale esercizio dal profilo temporale individuato dai commi 495-bis e 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Il comma 495-ter definisce "nuovi" gli investimenti se:

- effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti;
- verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229.

Le voci 1), 2) e 3) della sezione 1 del modello Mon/21 sono articolate nelle seguenti lettere riguardanti i nuovi investimenti esigibili nel 2021:

a) "Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2021, concernenti opere pubbliche". In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della L. 232/2016 nell'ambito del patto nazionale verticale del 2019 per l'esercizio 2021, mentre la voce 2a) riguarda gli impegni esigibili nel 2021 effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018 in attuazione del medesimo comma 495-ter della L. 232/2016, e la voce 3a) riguarda gli impegni esigibili nel 2021 effettuati a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 495-bis, L. 232/2016. Sia per impegni di cui alla voce 1a), che per gli impegni di cui alle voci 2a) e 3a), in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve valorizzare in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento con la voce "Regioni Patto nazionale 2021 - comma 495, L 232/2016". Al riguardo, si rappresenta che per opere pubbliche si intendono gli investimenti in corso di realizzazione o progettazione (si esclude quindi la manutenzione ordinaria), come definiti dall' art.3, c. 1, lettera pp, decreto legislativo 50/2016: "*il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica*";

b) "Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2021, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011";

c) "impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche", concessi a valere degli spazi acquisiti ai sensi del comma 495 L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009 e gli ulteriori soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto legislativo 33/2013 che realizzano opere pubbliche[1].

---

[1] L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede:
1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché' le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso
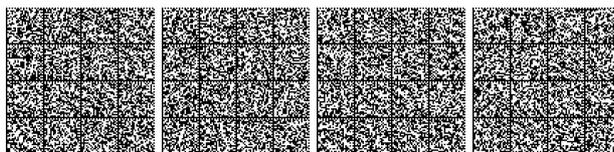
In attuazione dell'intesa sancita nella seduta del 22 febbraio 2018 le Regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2021 a valere degli spazi finanziari di cui all'articolo 1, comma 495-ter, legge n. 232 del 2016, per le voci 1c), 2c) e 3c), provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011, valorizzando il campo "Tipologia di finanziamento == Trasferimento Regioni 2021 - Patto nazionale verticale";

d) "impegni per altri investimenti indiretti esigibili nel 2021", non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011.

La voce 4**)** evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2021, previsti dall'art. 1, commi 833 e 834 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Ciò in attuazione del comma 839 della citata legge 145/2018 il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837. Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D.lgs. 229/2011, la regione deve:

- in caso di investimenti **diretti** in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce "Contributo di cui all'art.1, co.833 L.145/2018_investimenti diretti 2021";
- in caso di investimenti **indiretti** in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2021,

decreto legislativo, nonché' le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
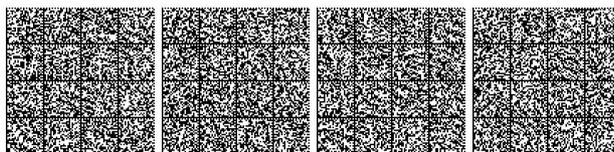
provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce "Contributo di cui all'art.1, co.833 L.145/2018_investimenti indiretti 2021".

La voce 5) evidenzia la realizzazione dei nuovi investimenti diretti e indiretti per l'esercizio 2021, previsti dall'art. 1, commi 835 e 836 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Anche in questo caso, le regioni certificano l'avvenuto impegno dei predetti investimenti diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi, ai sensi del comma 837.

- Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio BDAP- MOP di cui al decreto legislativo 229/2011, la regione deve:
- in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento, valorizzando ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce "Contributo di cui all'art.1, co.835 L.145/2018_investimenti diretti 2021";
- in caso di investimenti indiretti in opere pubbliche assumere le iniziative necessarie affinché le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli impegni per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle regioni nel 2021, provvedano tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per il monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione Anagrafica-Tipologia di finanziamento, valorizzando per singolo CUP identificativo dell'opera la voce "Contributo di cui all'art.1, co.835 L.145/2018_investimenti indiretti 2021".
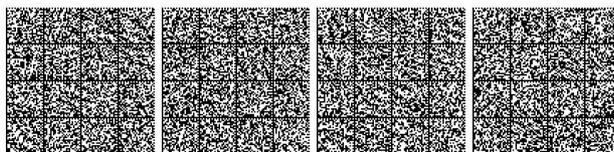
B.3 Modello INV/21 sez.2 - Analisi degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il modello MON/21-2 consente il monitoraggio degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La sezione deve essere compilata soltanto dalle Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, in quote costanti, in non oltre venti esercizi, a fronte dell'impegno a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma 779 della citata legge n. 205/2017. In applicazione di tale disposizione, i pagamenti complessivi per investimenti devono essere incrementati in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017, rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026. La sezione è compilata anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015, cui si applicano le stesse disposizioni.

La tabella si compone di due parti: la prima definisce l'obiettivo di spesa per l'anno 2021 calcolato sui dati dell'anno base – esercizio 2017, secondo l'incremento del 4 per cento previsto dalla norma per l'esercizio 2021; la seconda parte determina il totale dei pagamenti dell'anno 2021 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, della Legge n. 205/2017 sui dati da consuntivo ovvero preconsuntivo ove non ancora disponibili.

In particolare, in ciascuna parte della tabella, rispettivamente per l'anno base 2017 e per l'anno 2021, si sommano i pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato U.2.02 dell'Allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario) ed i pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti (Macroaggregato U.2.03 dell'Allegato n. 6/1 al D.Lgs. n. 118/2011 - Piano dei conti finanziario). Da questi, come previsto dal citato art. 1, comma 780, della Legge n. 205/2017, si sottraggono gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-bis e 495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che non rilevano ai fini della norma.

Infine, l'ultima voce rappresenta il saldo dei maggiori (o minori) pagamenti che sono registrati nell'anno 2021 rispetto all'obiettivo di spesa per lo stesso anno. Tale voce, ove risulti rispettato l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti richiesto dalla norma, assume valore positivo o nullo.
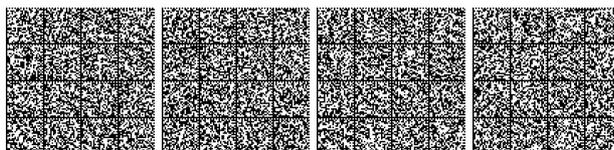
ALLEGATO B

Il presente allegato riguarda i tempi, le modalità e i prospetti per la trasmissione della certificazione degli investimenti realizzati per l'esercizio 2021 come di seguito specificato.

CERTIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI NELL'ESERCIZIO 2021

Per la verifica del rispetto degli obiettivi riguardanti gli investimenti da realizzare nell'esercizio 2021 le regioni a statuto ordinario certificano i propri risultati attraverso **il modello CERT/21**. La regione Siciliana certifica gli investimenti realizzati in applicazione dell'articolo 1, comma 781, della legge n. 205 del 2017 ai sensi dell'articolo 1, comma 886, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145.

Le informazioni del modello CERT/21 della certificazione sono quelle relative agli investimenti dell'anno 2021 trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web previsto nel portale dedicato al pareggio di bilancio, all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it.

È prevista una apposita procedura web che consente all'ente di acquisire direttamente il modello CERT/21 per la certificazione ai fini del successivo invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze, già compilato con le informazioni precedentemente trasmesse dagli enti relativamente agli investimenti effettuati al 31 dicembre 2021.

Il prospetto della certificazione degli investimenti realizzati nel 2021 è inviato, entro il 31 marzo 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici.

Il prospetto CERT/21 certifica la realizzazione di nuovi investimenti esigibili nel 2021 dalle predette Regioni:

a) a valere degli spazi assegnati nel 2017 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 495 e 495-bis, L. 232/2016, tenendo conto della possibilità che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi **5** milioni, sia già stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti.
b) a valere degli spazi assegnati nel 2018 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 495 e 495-ter, L. 232/2016, tenendo conto della possibilità che la quota di

investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi **53** milioni, sia già stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti.

c) a valere degli spazi assegnati nel 2019 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione del comma 495-ter della L. 232/2016, tenendo conto della possibilità che la quota di investimenti nuovi e aggiuntivi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi **185** milioni, sia già stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti.

d) in attuazione dell'obiettivo previsto dall'articolo 1, comma 780, della legge del 27 dicembre 2017, n.205 (incremento non inferiore al 4 per cento dei pagamenti complessivi per investimenti rispetto al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017;

e) a valere del contributo attribuito nel 2019 con riferimento all'esercizio 2021 in attuazione dei commi 833 a 834 dell'articolo 1 L. 145/ 2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio 2021, pari a complessivi **565** milioni, sia già stata realizzata attraverso impegni esigibili negli esercizi precedenti. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840 della medesima L. 145/2018;

f) a valere del contributo attribuito nel 2020, con riferimento all'esercizio 2021, ai sensi dei commi 835 a 836 dell'articolo 1 della citata L. 145/2018 per investimenti nuovi, tenendo conto che la quota di investimenti nuovi prevista per l'esercizio, pari a complessivi **467,8** milioni di euro, sia già stata realizzata attraverso impegni esigibili nel 2020. Il mancato conseguimento di tale obiettivo determina l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 840 della medesima L. 145/2018.

L'articolo 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016 ha disposto l'invio telematico della certificazione prevedendone la sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale". Alla certificazione trasmessa in via telematica è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono. In particolare, l'articolo 45 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale, rubricato "Valore giuridico della trasmissione", prevede che i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. Pertanto, le regioni non devono trasmettere anche per posta ordinaria le certificazioni già trasmesse in via telematica.
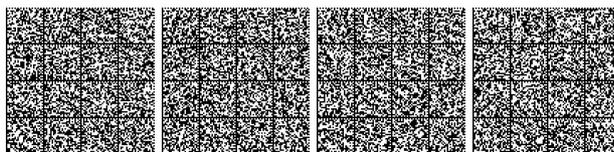
La sottoscrizione del certificato generato dal sistema web deve avvenire con firma elettronica qualificata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Per acquisire il modello della certificazione è necessario accedere al portale dedicato al pareggio e richiamare, dal Menu Funzionalità presente alla sinistra della maschera principale dell'applicativo, la funzione di "Acquisizione modello" relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2021 che prospetterà, in sola visualizzazione, il modello INV/21 contenente le risultanze degli investimenti al 31 dicembre 2021 trasmessi dall'ente.

Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema web, sarà possibile procedere alla sottoscrizione con firma digitale del documento da parte del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria.

A tal fine, occorre utilizzare la funzione "Certificazione digitale" per effettuare il download del documento tramite l'apposito tasto "Scarica Documento"; una volta scaricato il documento, va apposta la firma di tutti i soggetti sopra indicati utilizzando i kit di firma in proprio possesso; quindi è necessario accedere nuovamente alla funzione "Certificazione digitale" ed effettuare l'upload del documento firmato tramite l'apposito tasto "Carica Documento Firmato"; il sistema effettua una serie di controlli sulla validità delle firme apposte sul documento tra i quali la data di scadenza dei certificati dei firmatari, bloccando l'acquisizione in caso di mancato superamento dei suddetti controlli.

Si invitano le regioni a controllare, prima di apporre la firma digitale, che i dati riguardanti gli investimenti al 31 dicembre 2021, inseriti nel prospetto INV/2021 siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2022 mediante la funzione "Variazione modello".

Infine, occorre inviare il documento tramite l'apposito tasto di "Invio Documento" presente nella funzione. A questo punto il sistema web rilascerà una ricevuta utile ai fini della verifica del rispetto del termine di invio.

Quesiti di natura tecnica ed informatica potranno essere posti all'indirizzo di posta elettronica "assistenza.cp@mef.gov.it".
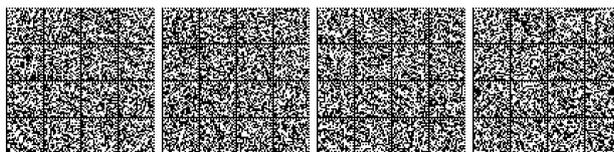
Si segnala che i dati indicati nella certificazione devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati già trasmessi con la certificazione mediante il sistema web di questa Ragioneria generale dello Stato, dovrà rettificare, entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione, i dati relativi agli investimenti realizzati nel 2021 presenti nel sistema web e ad inviare la nuova certificazione con le modalità sopra richiamate.

Non possono essere inviati prospetti di certificazioni diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del pareggio di bilancio.

Allegato A - Modello INV 21 Sez.1

INVESTIMENTI 2021 Art.1, commi 495 bis e 495 ter L. 11 dicembre 2016, n. 232 e Art. 1, commi 833 e 834 L. 30 dicembre 2018, n. 145,)

REGIONE …………………………

importi in migliaia di euro

ANALISI DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI AI SENSI DELL'ART.1, comma 469 e seguenti L. 232/2016 e dellart. 1, commi 833 e 834, L. 28 DICEMBRE 2018, n. 145	Dati gestionali COMPETENZA a tutto il 31 dicembre 2021 (stanziamenti FPV/ impegni)
1) Verifica, per l'esercizio 2021, dell'utilizzo spazi acquisiti nel2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016 - tab.2)	
1a) impegni per nuovi investimenti diretti esigibili nel 2021, concernenti opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel **2019** ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
1b) impegni per altri nuovi investimenti diretti esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non riguardanti opere pubbliche e NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1c) impegni per nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
1d) impegni per altri nuovi investimenti indiretti esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 (non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011)	
1e) FPV c/cap. di spesa 2021 al netto del debito per nuovi investimenti, diretti e indiretti, esigibili nel 2022-2023 a valere degli spazi acquisiti nel 2019 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016	
1f) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter, L. 232/2016) non utilizzati per investimenti esigibili nel 2021	
1g) Spazi acquisiti nel 2019 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2022-2023- FPV di spesa(5)	
2) Verifica, per l'esercizio 2021, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-ter, L. 232/2016 - tab. 1)	
2a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
2b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
2c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
2d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
2e) FPV c/cap. di spesa 2021 al netto del debito per investimenti nuovi e aggiuntivi, diretti e indiretti, esigibili nel 2022 a valere degli spazi acquisiti nel 2018 ai sensi del comma 495-ter L. 232/2016	
2f) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016) e non utilizzati con impegni esigibili 2021	
2g) Spazi acquisiti nel 2018 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-ter L. 232/2016), non utilizzati per investimenti esigibili negli esercizi 2022- FPV di spesa (6)	
3) Verifica, per l'esercizio 2021, dell'utilizzo spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per nuovi investimenti (comma 495-bis, L. 232/2016)	
3a) impegni per investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 concernenti opere pubbliche a a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
3b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
3c) Impegni per investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
3d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi e aggiuntivi esigibili nel 2021 a valere degli spazi acquisiti nel 2017 ai sensi del comma 495-bis L. 232/2016 non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
3e) Spazi acquisiti nel 2017 con il patto di solidarietà nazionale verticale per investimenti nuovi e aggiuntivi (comma 495-bis L. 232/2016) e non utilizzati con impegni esigibili 2021	
4) Verifica, per l'esercizio 2021, dell'utilizzo del contributo 2019 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui all'art.1 commi 833 e 834 della L. n. 145 del 2018 (comma 839 Tabella 4)	
4a) impegni per investimenti diretti nuovi esigibili nel 2021 concernenti opere pubbliche di cui ai commi 833 e 834 della L.145/2018, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 .	
4b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi esigibili nel 2021 di cui ai commi 833 e 834 della L.145/2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
4c) Impegni per investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, di cui ai commi 833 e 834 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
4d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2021 ai commi 833 e 834 della L.145/2018, non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
4e) Investimenti esigibili nel 2021 non realizzati rispetto all'importo previsto per il 2021 dalla tabella 4 allegata alla legge n. 145/2018	
5) Verifica, per l'esercizio 2021, dell'utilizzo del contributo 2020 per nuovi investimenti diretti e indiretti di cui all'art. 1, commi 835 e 836 della L. n. 145 del 2018 (comma 839 Tabella 5).	
5a) impegni per investimenti diretti nuovi esigibili nel 2021 concernenti opere pubbliche di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011 .	
5b) Impegni per altri investimenti diretti nuovi esigibili nel 2021 di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto del monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
5c) Impegni per investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2021, concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche, di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, i cui beneficiari sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011.	
5d) impegni per altri investimenti indiretti nuovi esigibili nel 2021 di cui ai commi 835 e 836 della L.145/2018, non concernenti contributi per la realizzazione di opere pubbliche e/o i cui beneficiari NON sono tenuti al monitoraggio BDAP-MOP di cui al D. Lgs n. 229/2011	
5e) Investimenti esigibili nel 2021 non realizzati rispetto all'importo previsto per il 2021 dalla tabella 5 allegata alla legge n. 145/2018	
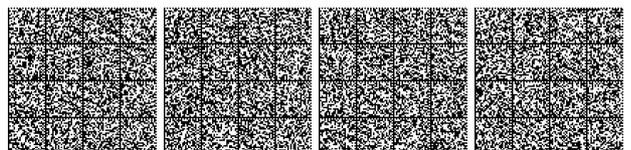
Allegato A - Modello INV 21 Sez.2

Tabella dimostrativa della realizzazione dei pagamenti per gli investimenti delle regioni di cui all'art. 1, comma 780, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (1)

REGIONE ………………………….

1) Determinazione dell'obiettivo di spesa per l'anno 2021		
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2017 (anno base - dati da rendiconto) - *Macroaggregato U.2.02*	
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti - *Macroaggregato U.2.03*	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 140-bis, legge 232/2016 - anno 2017	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 495-bis, legge 232/2016 - anno 2017	
=	**Totale pagamenti 2017 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017**	
+	Incremento del 4 % calcolato sul Totale pagamenti dell'anno base 2017 (1)	
=	**Obiettivo di spesa per l'anno 2021**	
2) Investimenti realizzati nell'anno 2021		
(+)	Pagamenti per Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - anno 2021 (dati da rendiconto/preconsuntivo) - *Macroaggregato U.2.02*	
(+)	Pagamenti per Contributi agli investimenti diretti e indiretti - *Macroaggregato U.2.03*	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 140-bis, legge 232/2016	
(-)	Investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, comma 495-bis, legge 232/2016	
=	**Totale pagamenti anno 2021 rilevanti ai fini dell'art. 1, comma 780, Legge n. 205/2017**	
	Maggiori/minori pagamenti anno 2021 rispetto all'obiettivo	

(1) Solo per le Regioni che si sono avvalse della facoltà di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 779, legge 27 dicembre 2017, n. 205".

Allegato B - Modello CERT/21

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI anno 2021

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2022

REGIONE ………

VISTE le informazioni relative agli investimenti effettuati nel 2021 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

RISULTATI 2021

☐ gli impegni esigibili nel 2021 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati

☐ gli impegni esigibili nel 2021 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati

☐ gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi e aggiuntivi effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-bis, L 232/2016, acquisiti nel 2017 sono stati registrati

☐ gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi-di cui all'art. 1, commi 833-834 , L 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)

☐ gli impegni esigibili nel 2021 per gli investimenti nuovi-di cui all'art. 1, comma 835-836, L 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)

☐ l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti non è inferiore al 4 per cento rispetto al 2017di cui all'art. 1, comma 780, L 205/2017 (solo per le Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014)

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

21A07701

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 6 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa edilizia «Aristea 87» in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'EDILIZIA STATALE, LE POLITICHE ABITATIVE, LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E GLI INTERVENTI SPECIALI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto l'art. 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il d.d. prot. n. 226 del 31 luglio 2018 con il quale sono sciolti gli organi sociali della Cooperativa edilizia «Aristea 87» di Roma, e l'avv. Francesco Casale è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della cooperativa fino al 30 giugno 2019;

Visto il d.d. prot. n. 136 del 28 luglio 2020 con il quale il dott. Romano Mosconi è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria della Cooperativa Aristea 87 di Roma in sostituzione dell'avv. Francesco Casale fino al 31 dicembre 2020, ma con PEC del 22 settembre 2020 prot. n. 10247, il neo commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli, essendo impossibilitato a svolgere tale attività, per mancanza di comunicazioni e quindi del necessario passaggio di consegne da parte del precedente commissario, avv. Francesco Casale;

Visto il d.d. prot. n. 175 del 26 ottobre 2020 con il quale la dott.ssa Sara Agostini è stata nominata commissario governativo in sostituzione dell'avv. Francesco Casale fino al 31 maggio 2021;
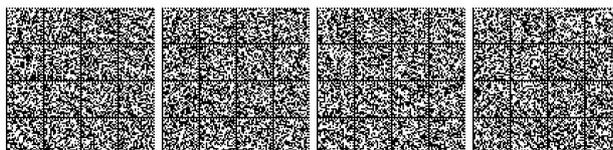
Considerate le problematiche per le quali era stata commissariata la società cooperativa edilizia sopra indicata, in particolare gravi inadempienze di carattere amministrativo-contabile, fiscale e gestionale;

Considerata la relazione datata 10 dicembre 2020 e successiva del 13 gennaio 2021, assunte al protocollo rispettivamente con PEC dell'11 dicembre 2020 n. 13249 e del 14 gennaio 2021 n. 272, con la quale il commissario governativo Sara Agostini riteneva di essere impossibilitata a svolgere l'attività indicata nel d.d. n. 175/2020 del 26 ottobre 2020, a causa della situazione di insolvenza accertata... e stante la mancanza di risorse sufficienti a pagare i debiti rilevati, si rendeva necessario porre la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il d.d. prot. n. 23 del 23 febbraio 2021 con il quale l'avv. Pietro Mazzanti è stato nominato commissario governativo in sostituzione della dott.ssa Sara Agostini, dimissionaria, fino al 31 agosto 2021;

Visto il d.d. prot. n. 191 del 17 settembre 2021 con il quale il mandato conferito all'avv. Pietro Mazzanti è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

Considerata la nota del 16 novembre 2021, assunta con PEC in pari data n. 10985, con la quale il commissario governativo, avv. Pietro Mazzanti, in accordo con i precedenti commissari, ha confermato lo stato d'insolvenza in cui versa il sodalizio;

Considerata l'istanza conclusiva che nella succitata relazione del 16 novembre 2021 così recita: «In tale contesto, quindi, essendo più che evidente lo stato di insolvenza in cui versa la cooperativa priva delle necessarie sostanze economiche per far fronte alle proprie obbligazioni, a tutela del ceto creditorio, il sottoscritto commissario governativo chiede che l'Autorità di vigilanza voglia valutare l'opportunità e la necessità di adottare il provvedimento di apertura di liquidazione coatta amministrativa (con nomina del commissario liquidatore) al fine di procedere alla chiusura e liquidazione del sodalizio»;

Ritenuto che, ai sensi degli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, debba disporsi la liquidazione coatta amministrativa del sodalizio e la nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190, modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 115 del 24 giugno 2021 concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa edilizia «Aristea 87» con sede in Roma - viale America n. 111, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 200 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con il presente atto di sottoposizione del sodalizio alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessano le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo della cooperativa, salvo il caso previsto dall'art. 214; cessano di conseguenza le funzioni del commissario governativo.

Art. 3.

L'avv. Pietro Mazzanti, nato a Bologna il 4 settembre 1966, C.F.: MZZPTR66P04A944X è nominato commissario liquidatore della suddetta società.

Art. 4.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico analogo a quello previsto per i liquidatori nominati dal Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2021

Il direttore generale: CASAGRANDE

21A07609

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2021.

Criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it».

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 39-*bis* del medesimo decreto-legge, che ha apportato modifiche alla precitata disciplina istitutiva della piattaforma;

Viste le disposizioni del citato art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individuano i contenuti della piattaforma e, in particolare:

a) il comma 1-*bis*, che destina la piattaforma alla promozione della conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal

Ministero dello sviluppo economico e a migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi;

b) il comma 2, che prevede che una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, altresì, il comma 3 del medesimo art. 18-*ter*, che prevede che alle spese per lo sviluppo della piattaforma si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino a un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020;

Visto il combinato disposto dell'art. 18-*ter*, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dell'art. 39-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ai sensi del quale le disposizioni necessarie per l'attuazione della disciplina istitutiva della piattaforma, ivi incluse le modalità per assicurarne l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l'approvazione del Programma operativo nazionale (PON) «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), a titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, e successive modifiche;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 21 agosto 2019;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 gennaio 2020, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione alle norme precitate di cui ai decreti- legge n. 34 del 2019 e n. 76 del 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «piattaforma incentivi.gov»: la piattaforma online incentivi.gov.it istituita presso il Ministero dall'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come disciplinata dalle successive modifiche di cui all'art. 39-*bis* al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) sistema CMS (*content management system*): sistema redazionale per la gestione e valorizzazione dei contenuti oggetto di pubblicazione nella piattaforma incentivi.gov

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto disciplina i criteri per lo sviluppo e il funzionamento della piattaforma incentivi.gov in attuazione dell'art. 18-*ter*, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'art. 39-*bis*, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertiti, rispettivamente, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal citato art. 18-*ter* di promozione della conoscenza e di orientamento dei soggetti beneficiari rispetto agli interventi di sostegno al
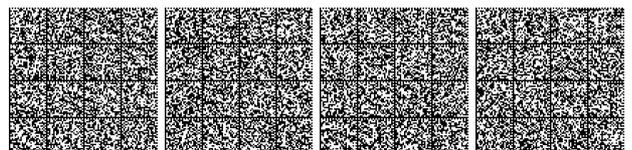
sistema economico e produttivo adottati dal Ministero e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto definisce, altresì, le disposizioni organizzative necessarie per l'attuazione dell'iniziativa.

Art. 3.

Risorse finanziarie disponibili

1. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma incentivi.gov sono disponibili, in sede di prima applicazione, le risorse finanziarie stanziate dall'art. 18-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020.

Art. 4.

Contenuti e funzionalità della piattaforma incentivi.gov

1. La piattaforma incentivi.gov contiene informazioni sugli interventi di sostegno al sistema economico e produttivo, intesi come misure, attivate con bandi, avvisi, istruzioni, chiamate per manifestazione di interesse o altri provvedimenti comunque denominati, che prevedono agevolazioni, sotto qualsiasi forma, riconosciute ai soggetti che svolgono attività economiche, da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di altri soggetti pubblici o privati, a valere su risorse pubbliche.

2. L'organizzazione dei contenuti della piattaforma incentivi.gov è improntata a favorire la conoscenza degli interventi previsti al comma 1 e l'individuazione, da parte dei potenziali beneficiari, di quelli più idonei alle particolari esigenze di sostegno, anche attraverso applicazione di soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale. Ai predetti fini, i contenuti sono classificati e catalogati in modo da favorire, attraverso specifiche funzionalità attivate da parte dell'utente, la personalizzazione della ricerca e l'incontro fra la domanda e l'offerta di strumenti di sostegno, valorizzando l'offerta delle misure disponibili in relazione a profili di potenziali beneficiari.

3. Per consentire le funzionalità della piattaforma, in relazione agli interventi di competenza del Ministero, è resa disponibile una scheda informativa, contenente un insieme minimo di informazioni, comprensivo, tra l'altro, dei dati relativi alla base giuridica, agli uffici di riferimento, al periodo temporale di attività della misura e alla tipologia di procedura utilizzata. La predetta scheda è generata e pubblicata nella piattaforma a partire dai dati inseriti nel Registro nazionale aiuti e integrata dei necessari elementi illustrativi, di classificazione e catalogazione, elaborati dalle direzioni del Ministero competenti per gli interventi interessati tramite il sistema CMS, utilizzato per la gestione dei contenuti oggetto di pubblicazione.

4. Le schede di cui al comma 3 sono generate anche con riferimento agli interventi di competenza di amministrazioni pubbliche e soggetti diversi dal Ministero, che, previo accreditamento, possono integrare le informazioni fornite dal Registro nazionale aiuti, attraverso il sistema CMS, analogamente a quanto previsto per gli interventi di competenza del Ministero.

5. Per la generazione delle schede informative, è assicurata l'interoperabilità della piattaforma con il Registro nazionale aiuti. Per gli interventi che non rientrano nel perimetro di competenza del Registro nazionale aiuti, la scheda informativa è inserita dalle amministrazioni e dai soggetti competenti, su apposita sezione complementare al Registro nazionale aiuti che riutilizza il modello operativo di funzionamento e di accredito già previsto dallo stesso.

6. Con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono definite le disposizioni specifiche e tecniche per l'implementazione e l'organizzazione dei contenuti della piattaforma incentivi.gov secondo i criteri previsti dal presente articolo, ivi inclusi la determinazione dei criteri classificatori e dell'insieme minimo di informazioni presenti nella scheda di cui al comma 3, le modalità operative per abilitare i flussi di alimentazione delle informazioni presenti nella piattaforma da parte dei sistemi indicati al comma 5, le funzionalità offerte dalla piattaforma, nonché i protocolli per l'accesso e l'accreditamento dei soggetti di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5.

Accesso alle informazioni

1. La piattaforma incentivi.gov è realizzata in formato aperto, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera l-*bis*) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'accesso alla piattaforma incentivi.gov può essere effettuato:

a) per finalità di consultazione;

b) per l'acquisizione dalla piattaforma di servizi di informazione personalizzati, attraverso le funzionalità disponibili nella stessa piattaforma;

c) per l'immissione e l'aggiornamento dei dati contenuti nelle schede informative.

3. L'accesso per finalità di consultazione di cui alla lettera *a)* è assicurato a chiunque, senza restrizioni e senza necessità di identificazione e autenticazione.

4. L'utilizzo dei servizi di informazione personalizzati alla *b)*, operato in via facoltativa, esplicita e volontaria da chiunque vi abbia interesse, è subordinato alla previa registrazione dell'utente nella piattaforma.

5. L'immissione e l'aggiornamento dei dati di cui alla lettera *c)* è operato sulla base delle informazioni elaborate tramite sistema CMS da parte dei soggetti incaricati dalle amministrazioni competenti per gli interventi agevolativi. L'utilizzo del sistema CMS per tali finalità è consentito previa identificazione e autenticazione dell'operatore già accreditato. Le credenziali sono rilasciate all'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni operative definite dal decreto previsto dall'art. 4, comma 6.
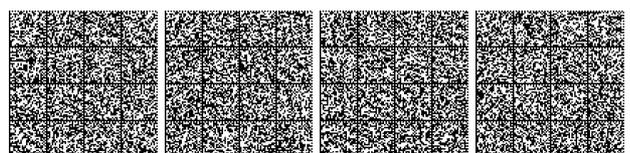
Art. 6.

Uffici competenti

1. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione della piattaforma incentivi.gov e del sistema CMS, nonché il rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema CSM e la definizione dei contenuti e dei servizi offerti dalla piattaforma sono curati dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, che si avvale, per le predette attività, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, in qualità di soggetto attuatore dell'iniziativa nell'ambito del programma operativo nazionale «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020. Invitalia fornisce, altresì, assistenza per la messa a punto, in conformità con le disposizioni operative definite ai sensi dell'art. 4, dei protocolli per l'interoperabilità con il sistema informativo del Registro nazionale aiuti nonché per assicurare, in sede di prima applicazione, la presenza di adeguate figure professionali ritenute necessarie e funzionali all'attività redazionale per l'alimentazione del sistema CMS.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1073

21A07703

DECRETO 15 dicembre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Campo servizi socio-sanitari integrati - società cooperativa sociale», in Siena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la sentenza del 31 ottobre 2019, n. 51/2019 del Tribunale di Siena con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Campo servizi socio-sanitari integrati - società cooperativa sociale»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 1° dicembre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 1° dicembre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Monia Castiglioni;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Campo servizi socio-sanitari integrati - società cooperativa sociale» con sede in Siena (SI) (codice fiscale 01100980521) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Monia Castiglioni, nata a San Marino (SI) il 24 aprile 1971 (codice fiscale CSTMNO71D64Z130W), domiciliata in Siena, via Liguria, n. 19.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A07659
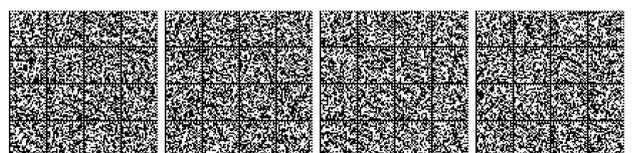
DECRETO 23 dicembre 2021.

Criteri e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo in favore dei birrifici artigianali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il primo periodo dell'art. 68-*quater* del citato decreto-legge, che riconosce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici di cui all'art. 2, comma 4-*bis* della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 68-*quater*, che stanzia per l'intervento agevolativo 10 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 2 degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'allegato I, che riporta la definizione di micro, piccole e medie imprese;

Visto l'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»;

Visto l'art. 1, commi 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visto l'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, concernenti la riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, l'art. 9, concernente le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 44-*bis*, 46, 47 e 71, concernenti, rispettivamente, l'acquisizione d'ufficio di informazioni relative alla regolarità contributiva e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19;

Visto l'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, in deroga all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, consente ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, di ricevere nuovi aiuti, previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863 e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 48-*bis*, concernente le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020 al n. 1005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 luglio 2021, n. 149, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 30 ottobre 2021, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista la nota 449821/RU del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la quale sono stati trasmessi al Ministero dello sviluppo economico i dati relativi ai volumi di birra presi in carico nei registri sulla
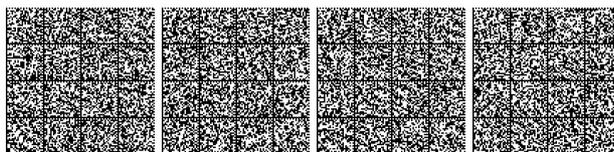
base delle dichiarazioni riepilogative relative all'anno 2020 presentate dagli esercenti in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 8, comma 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019;

Considerata, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 68-*quater* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «birrifici»: i soggetti di cui all'art. 2, comma 4-*bis* della legge 16 agosto 1962, n. 1354, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 17 settembre 1962 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) «comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, recante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;

c) «decreto sostegni bis»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) «decreto 4 giugno 2019»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019;

e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

f) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni e a effettuare controlli relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

g) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo istituito dall'art. 68-*quater* del decreto sostegni bis a favore dei birrifici, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di erogazione del contributo, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo, ai sensi dell'art. 68-*quater* del decreto sostegni bis, sono pari a complessivi euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00).

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. L'agevolazione di cui al presente decreto è riconosciuta ai birrifici in relazione al volume di birra complessivamente preso in carico nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019.

2. Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici di cui al comma 1, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, devono:

a) essere costituiti, regolarmente iscritti e «attivi» al Registro delle imprese;

b) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.

3. Non possono, in ogni caso, essere ammessi alle agevolazioni i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera *c)*, dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Art. 5.

Agevolazione concedibile

1. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico, rispettivamente, nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2, del decreto 4 giugno 2019, così come risultante dai dati acquisiti dall'Agenzia delle accise, dogane e monopoli con la nota richiamata nelle premesse.

2. Qualora la dotazione finanziaria di cui all'art. 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto del quantitativo di birra complessivamente preso in carico di cui al comma 1.

3. Il contributo di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 10-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, non concorre alla
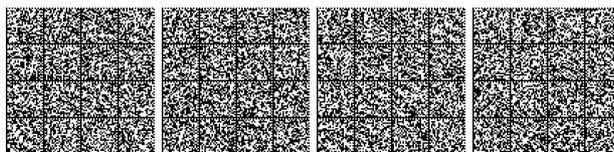
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Modalità di accesso all'agevolazione

1. Ai fini dell'accesso all'agevolazione di cui al presente decreto, i birrifici in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 presentano al Ministero un'apposita istanza, a decorrere dalle ore 12,00 del 20 gennaio 2022 e fino alle ore 12,00 del 18 febbraio 2022.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa, via posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato con successivo provvedimento del direttore generale degli incentivi alle imprese del Ministero. Il medesimo provvedimento riporta anche il modello da utilizzate per la compilazione dell'istanza.

3. Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola istanza di agevolazione. Nell'istanza di cui al comma 1, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, i soggetti richiedenti riportano altresì l'IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l'accreditamento dell'agevolazione.

4. Le istanze pervenute fuori dai termini di cui al comma 1, ovvero compilate in modo difforme dal modello di cui al comma 2, sono considerate irricevibili.

Art. 7.

Concessione dell'agevolazione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6, comma 1, verifica la completezza e la regolarità della stessa e il possesso dei requisiti di ammissibilità, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente.

2. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come previsto all'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al comma 1 si concludono positivamente, il Ministero determina l'agevolazione concedibile in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell'anno 2020, così come risultante dalla dichiarazione riepilogativa di cui all'art. 8, comma 2 del decreto 4 giugno 2019 presentata dallo stesso richiedente, entro i limiti di cui all'art. 5 e, tenendo conto dell'eventuale riparto, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it), fermi, in ogni caso, gli obblighi di pubblicazione delle informazioni di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni. La pubblicazione del provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni sul sito web del Ministero assolve l'obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.

4. Il Ministero provvede a effettuare altresì gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia, sulla base di quanto previsto dalla predetta normativa.

5. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente decreto sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti richiedenti.

Art. 8.

Erogazione dell'agevolazione

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento cumulativo di cui all'art. 7, fatta salva la necessità di acquisizione di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, dell'assenza del soggetto beneficiario, nell'elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso la cd. «visura Deggendorf» rilasciata dal Registro nazionale degli aiuti.

2. Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attività di cui al comma 1, procede all'erogazione dell'agevolazione spettante sul conto corrente indicato in sede di istanza.

3. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 1, il Ministero provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'art. 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; ovvero, in deroga all'art. 46, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'art. 53 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a erogare l'agevolazione al netto dell'importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

Art. 9.

Cumulo

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Art. 10.

Controlli

1. Il Ministero, successivamente all'erogazione dell'agevolazione spettante, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali al fine di verificare, su un campione significativo di birrifici agevolati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione. Nel caso di esito negativo dei controlli, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai birrifici beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente decreto.

2. I birrifici beneficiari dell'agevolazione sono tenuti consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Revoca dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero in misura totale o parziale, qualora:

a) sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;

c) il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 10, comma 2, del presente decreto;

d) sia riscontrato il superamento dei limiti di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 9.

2. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. I soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

2. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation* - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i soggetti indicati nel modulo di istanza sono tenuti a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nella sezione del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.

3. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto è pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Con il successivo decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

5. L'operatività delle disposizioni di cui al presente decreto è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet del Ministero www.mise.gov.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il direttore generale: BRONZINO

21A07702

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmetec» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1462/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a

norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 275 del 4 aprile 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2018, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045866011, con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045866011, è stato classificato in classe «C»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C» alla classe «A» della suddetta specialità medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMETEC (olmesartan medoxomil), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«10 mg compressa rivestita con film», 28 compresse - A.I.C. n. 045866011 (in base 10) 1CRR0V (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,89 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,07.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07495

DETERMINA 3 dicembre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Olmetec» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1463/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 - Supplemento ordinario - n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 274 del 4 aprile 2018, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 115 del 19 maggio 2018, con la quale la società Pricetag S.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045866023, con cui lo stesso è stato classificato in classe «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 1531/2019 del 21 ottobre 2019 pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 258 del 4 novembre 2019, con la quale il medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 045866023, è stato classificato in classe «C»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata;

Vista la domanda presentata in data 5 ottobre 2021 con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe «C» alla classe «A» della suddetta specialità medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil);

Vista la deliberazione n. 60 del 4 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale OLMETEC (olmesartan medoxomil), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«20 mg compressa rivestita con film», 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 045866023 (in base 10) 1CRR17 (in base 32) - classe di rimborsabilità: «A» - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,35 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,48.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Olmetec» (olmesartan medoxomil), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07496

DETERMINA 16 dicembre 2021.

Attività di rimborso alle regioni per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa tramite *pay-back* del medicinale per uso umano «Benlysta». (Determina n. DG/1506/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui

pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. 1696/2018 del 10 ottobre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 25 ottobre 2018, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Benlysta»;

Vista la determina AIFA n. 1919/2017 del 22 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2017, con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Benlysta»;

Vista la determina AIFA n. 1213/2021 del 7 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 249 del 18 ottobre 2021, con l'eliminazione del tetto di spesa per il medicinale «Benlysta»;

Determina:

Art. 1.

Pay-back

Ai fini della procedura di rimborso tramite meccanismo di *pay-back*, in applicazione dell'accordo negoziale vigente per la specialità medicinale BENLYSTA, in relazione al periodo da gennaio 2020 al giugno 2021, l'azienda Glaxosmithkline (Ireland) Limited dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1 (pari a euro 1.891.044,55), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

Art. 2.

Modalità di versamento

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica *tranche*, entro trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente determina nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del *payback* 1,83 % - alle regioni» specificando comunque nella causale:

«DET. DG 1506/2021_tetto di spesa_ BENLYSTA_ gennaio 2020_giugno 2021».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO 1

Ripartizione regionale

Ditta: GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED

Specialità medicinale: BENLYSTA

	Ammontare
ABRUZZO	€ 27.458,23
BASILICATA	€ 16.558,19
CALABRIA	€ 75.587,23
CAMPANIA	€ 238.650,43
EMILIA ROMAGNA	€ 135.183,66
FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 56.373,85
LAZIO	€ 118.669,60
LIGURIA	€ 21.668,31
LOMBARDIA	€ 370.699,88
MARCHE	€ 51.400,59
MOLISE	€ 6.944,07
PIEMONTE	€ 122.205,16
PROV. AUTON. BOLZANO	€ 12.430,83
PROV. AUTON. TRENTO	€ 15.599,61
PUGLIA	€ 155.346,23
SARDEGNA	€ 34.475,75
SICILIA	€ 105.794,33
TOSCANA	€ 173.199,97
UMBRIA	€ 13.985,94
VALLE D'AOSTA	€ 0,00
VENETO	€ 138.812,69
ITALIA	**€ 1.891.044,55**

21A07610
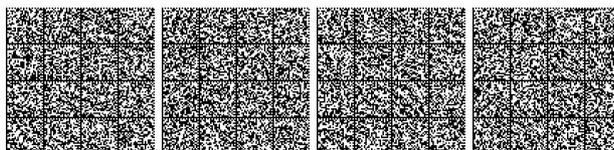
DETERMINA 16 dicembre 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Kalydeco». (Determina n. DG/1541/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 24 luglio 2020;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited, titolare della A.I.C., in data 15 febbraio 2021 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor) relativamente alle confezioni con codice A.I.C. n. 043519014/E, 043519026/E, 043519038/E, 043519040/E e 043519065/E;
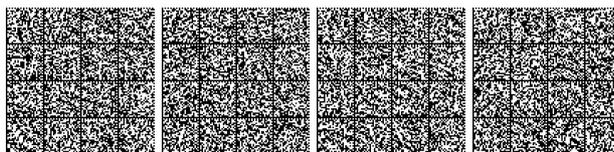
Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciato nella sua seduta del 9-11 e 16 giugno 2021e nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la deliberazione n. 64 del 24 novembre 2021 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale KALYDECO (ivacaftor):

«Kalydeco» granulato è indicato per il trattamento di bambini di almeno quattro mesi di età e con peso corporeo da 5 kg a meno di 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), che hanno una mutazione R117H CFTR o una delle seguenti mutazioni di gating (di classe *III)* nel gene CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R.

«Kalydeco» compresse in monoterapia da sei a diciotto anni e di peso pari o superiore a 25 kg affetti da fibrosi cistica (FC), con mutazione R117H CFTR.» sono rimborsate come segue.

Confezioni:

«150 mg compressa rivestita con film - uso orale» flacone (HDPE) 56 compresse - A.I.C. n. 043519014/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.000;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29.707,20.

«150 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (ACLAR/ALU) 56 compresse - A.I.C. n. 043519026/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.000;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29.707,20.

«50 mg granulato in bustina - uso orale» bustina (BOPET/PE/FOGLIO ALLUMINIO/PE) 56 bustine (4 x14 bustine) - A.I.C. n. 043519038/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.000;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29.707,20.

«75 mg granulato in bustina - uso orale» bustina (BOPET/PE/FOGLIO ALLUMINIO/PE) 56 bustine (4 x 14 bustine) - A.I.C. n. 043519040/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.000;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29.707,20.

«25 mg granulato - uso orale» bustina (BOPET/PE/FOGLIO DI ALU/PE) 56 (4 X 14) bustine (confezione multipla) - A.I.C. n. 043519065/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A.

prezzo *ex factory* (I.V.A. esclusa): euro 18.000;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 29.707,20.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Note di credito su prezzo *ex factory* da emettere nei confronti delle strutture acquirenti delle Regioni, come da condizioni negoziali.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* - all'indirizzo https://servizionline.aifa.gov.it che costituiscono parte integrante della presente determina. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determina, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma *web*, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio

Tetto di spesa complessivo sull'*ex factory*: tetto complessivo per le specialità «Orkambi», «Kalydeco», «Symkevi e Kaftrio», come da condizioni negoziali. Le parti concordano di non rinnovare automaticamente l'accordo, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento il calcolo dello stesso verrà determinato sui consumi e in base al fatturato (al netto di eventuale *payback* del 5% e al netto del *payback* dell'1,83% e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso OSMED per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alle Aziende di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo trend dei consumi nel periodo considerato, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del tetto di spesa, il periodo di riferimento, per i prodotti già commercializzati avrà inizio dal mese della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre, per i prodotti di nuova autorizzazione, dal mese di inizio dell'effettiva commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attri-

buito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al *SSN)* dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

Validità del contratto: trentasei mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kalydeco» (ivacaftor) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di cura fibrosi cistica (RRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 16 dicembre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A07611

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Biktarvy», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 166/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa

Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021.

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 novembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 1, 2 e 3 dicembre 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

BIKTARVY;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

BIKTARVY.

Codice ATC - Principio attivo: J05AR20 -bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamide

Titolare: Gilead Sciences Ireland UC.

Codice procedura EMEA/H/C/004449/IB/0036/G.

GUUE 26 novembre 2021.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Biktarvy» è indicato per il trattamento degli adulti con infezione da virus dell'immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1) senza evidenza presente o passata di resistenza virale alla classe degli inibitori dell'integrasi, a emtricitabina o a tenofovir (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

la terapia deve essere avviata da un medico con esperienza nel campo dell'infezione da HIV.

Uso orale

«Biktarvy» può essere preso con o senza cibo (vedere paragrafo 5.2).

La compressa rivestita con film non deve essere masticata, frantumata o divisa.

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1289/003 A.I.C.: 046773038 /E In base 32: 1DMDTG

50 mg / 200 mg / 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 30 compresse;

EU/1/18/1289/004 A.I.C.: 046773040 /E In base 32: 1DMDTJ

50 mg / 200 mg / 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 90 (3 x 30) compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;
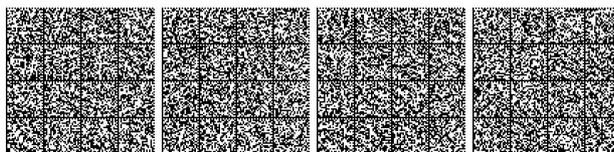
ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo (RNRL).

21A07715

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Clopidogrel Viatris», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 167/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 novembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Vista la decisione della Commissione n. 8208 del 9 novembre 2021 con la quale è stata autorizzata la variazione EMEA/H/C/001189/T/0042 relativa al trasferimento di titolarità del prodotto medicinale «Clopidogrel Viatris» dalla Taw Pharma (Ireland) Limited, alla Viatris Limited;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 1°, 2 e 3 dicembre 2021;
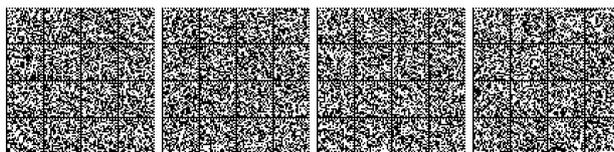
Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

CLOPIDOGREL VIATRIS,

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA — Settore HTA ed economia del farmaco — il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter* del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni: CLOPIDOGREL VIATRIS.

Codice ATC - principio attivo: B01AC04 - Clopidogrel.

Titolare: Viatris Limited.

Codice procedura EMEA/H/C/001189/IAIN/0040/G.

GUUE 26 novembre 2021.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione secondaria di eventi di origine aterotrombotica.

«Clopidogrel» è indicato nei:

pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di trentacinque), ictus ischemico (da sette giorni fino a meno di sei mesi) o arteriopatia periferica comprovata;

pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta:

sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde *Q)*, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico (ASA);

sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST in associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica;

in pazienti con attacco ischemico transitorio (TIA) a rischio da moderato ad alto o ictus ischemico minore (IS).

«Clopidogrel» in associazione con ASA è indicato in:

pazienti adulti con TIA a rischio da moderato ad alto (punteggio ABCD21 ≥4) o IS minore (NIHSS2 ≤3) entro ventiquattro ore dall'evento TIA o IS;

prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale «Clopidogrel» in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.

Per ulteriori informazioni vedere paragrafo 5.1.

Modo di somministrazione:

uso orale.

La compressa può essere presa durante o lontano dai pasti.

Confezioni autorizzate:

EU/1/09/568/019 A.I.C.: 049579194/E in base 32: 01H15U - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 30 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/09/568/020 A.I.C.: 049579206/E in base 32: 01H166 - 75 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PE/PVDC/alu) - 50 × 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio: rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale: piano di gestione del rischio (RMP).

Non pertinente.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

21A07716

DETERMINA 23 dicembre 2021.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Spedra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 168/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, così come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la determina del direttore generale del 12 agosto 2021, n. 960, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Adriana Ammassari l'incarico dirigenziale di livello non generale dell'Ufficio procedure centralizzate, di durata triennale;

Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021 di conferimento alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'art. 10, comma 2, lettera *e)* del decreto ministeriale n. 245/2004 citati, all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole ai sensi della determina n. 960/2021;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 novembre 2021 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e nuove confezioni registrate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 1, 2 e 3 dicembre 2021;

Determina:

Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

SPEDRA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2021

Il dirigente: AMMASSARI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Nuove confezioni

SPEDRA.

Codice ATC - Principio attivo: G04BE10 - Avanafil.

Titolare: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Cod. procedura: EMEA/H/C/002581/IB/0033/G.

GUUE: 26 novembre 2021.

Indicazioni terapeutiche

Confezioni da 012 a 014

Trattamento della disfunzione erettile nell'uomo adulto.

Perché «Spedra» sia efficace, è necessaria la stimolazione sessuale.

Confezioni da 015 a 018

Trattamento della disfunzione erettile nell'uomo adulto.

Perché «Spedra» sia efficace, è necessaria la stimolazione sessuale.

Confezioni da 019 a 022

Trattamento della disfunzione erettile nell'uomo adulto.

Perché «Spedra» sia efficace, è necessaria la stimolazione sessuale.

Modo di somministrazione

Confezioni da 012 a 014

Uso orale. Se «Spedra» viene assunto con il cibo, l'insorgenza dell'efficacia potrebbe essere ritardata rispetto all'assunzione a digiuno (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni da 015 a 018

Uso orale.

Se «Spedra» viene assunto con il cibo, l'insorgenza dell'efficacia potrebbe essere ritardata rispetto all'assunzione a digiuno (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni da 019 a 022

Uso orale. Se «Spedra» viene assunto con il cibo, l'insorgenza dell'efficacia potrebbe essere ritardata rispetto all'assunzione a digiuno (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/13/841/012 - A.I.C.: 042876122 /E In base 32: 18WH6U - 50 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 4x1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/013 - A.I.C.: 042876134 /E In base 32: 18WH76 - 50 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 8x1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/014 - A.I.C.: 042876146 /E In base 32: 18WH7L - 50 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 12 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/015 - A.I.C.: 042876159 /E In base 32: 18WH7Z - 100 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 2 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/016 - A.I.C.: 042876161 /E In base 32: 18WH81 - 100 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 4 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/017 - A.I.C.: 042876173 /E In base 32: 18WH8F - 100 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 8 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/018 - A.I.C.: 042876185 /E In base 32: 18WH8T - 100 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 12 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/019 - A.I.C.: 042876197 /E In base 32: 018WH5 - 200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 4 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/020 - A.I.C.: 042876209 /E In base 32: 018WHK - 200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 8 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/021 - A.I.C.: 042876211 /E In base 32: 018WHM - 200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 12 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/022 - A.I.C.: 042876223 /E In base 32: 018WHZ - 200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 2 x 1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107c(7) della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

21A07717
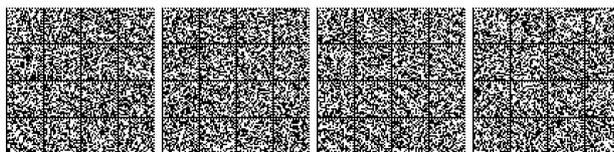
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Angelini».

Con la determina n. aRM - 222/2021 - 219 del 14 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: OLANZAPINA ANGELINI:

confezione: 038470516;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470504;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470492;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470480;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL;

confezione: 038470478;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL;

confezione: 038470466;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL;

confezione: 038470454;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL;

confezione: 038470441;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL;

confezione: 038470439;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL;

confezione: 038470427;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL;

confezione: 038470415;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL;

confezione: 038470403;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL;

confezione: 038470391;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL;

confezione: 038470389;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL;

confezione: 038470377;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL;

confezione: 038470365;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL;

confezione: 038470353;

descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL;

confezione: 038470340;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470338;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470326;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470314;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL;

confezione: 038470302;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL;

confezione: 038470290;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL;

confezione: 038470288;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL;

confezione: 038470276;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL;

confezione: 038470264;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL;

confezione: 038470252;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL;

confezione: 038470249;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL;

confezione: 038470237;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL;

confezione: 038470225;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL;

confezione: 038470213;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL;

confezione: 038470201;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL;

confezione: 038470199;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL;

confezione: 038470187;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL;

confezione: 038470175;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470163;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470151;
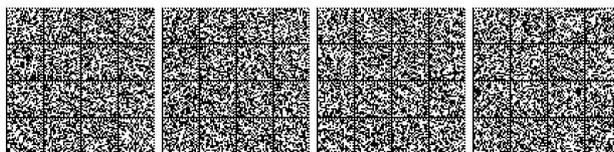
descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

confezione: 038470148;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister AL;

confezione: 038470136;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL;

confezione: 038470124;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL;

confezione: 038470112;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 70 compresse in blister AL;

confezione: 038470100;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL;

confezione: 038470098;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL;

confezione: 038470086;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL;

confezione: 038470074;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister AL;

confezione: 038470062;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL;

confezione: 038470050;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL;

confezione: 038470047;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL;

confezione: 038470035;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL;

confezione: 038470023;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL;

confezione: 038470011;

descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07718

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit»

Con la determina n. aRM - 223/2021 - 22 del 14 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ELEVIT;

confezione: 037072016;

descrizione: «compresse rivestite con film» 30 in blister PVC/PE/PVDC/AL;

confezione: 037072028;

descrizione: «compresse rivestite con film» 100 in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07719

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Donepezil Pensa».

Con la determina n. aRM - 225/2021 - 3018 del 14 dicembre 2021 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pensa Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DONEPEZIL PENSA;

confezioni:

040812087 - descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister AL;

040812075 - descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL;

040812063 - descrizione: «10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL;

040812051 - descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister AL;

040812048 - descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL;

040812036 - descrizione: «5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL;

040812024 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

040812012 - descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

21A07720

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Approvazione delle modifiche allo statuto

Si comunica che nella 11° riunione del 21 dicembre 2021, il consiglio di amministrazione dell'ENEA ha approvato in via definitiva, con delibera n. 60/2021/CA le modifiche allo statuto dell'agenzia, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e che il testo integrale dello stesso è stato pubblicato in data 22 dicembre 2021 sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione Trasparente/Enti controllati/Enti pubblici vigilati e sul sito istituzionale dell'agenzia ENEA, sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/atti generali/Riferimenti normativi su organizzazione attività.

21A07662
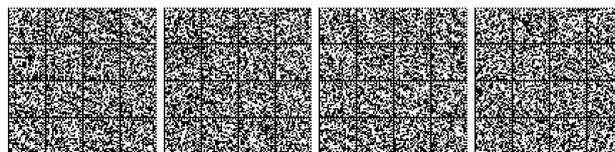
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1278
Yen	128,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,401
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85158
Fiorino ungherese	367,07
Zloty polacco	4,6221
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	10,231
Franco svizzero	1,0418
Corona islandese	148
Corona norvegese	10,1598
Kuna croata	7,521
Rublo russo	82,8238
Lira turca	16,0525
Dollaro australiano	1,5795
Real brasiliano	6,319
Dollaro canadese	1,4388
Yuan cinese	7,1777
Dollaro di Hong Kong	8,7967
Rupia indonesiana	16155,54
Shekel israeliano	3,504
Rupia indiana	85,4225
Won sudcoreano	1333,6
Peso messicano	23,5354
Ringgit malese	4,7678
Dollaro neozelandese	1,6651
Peso filippino	56,731
Dollaro di Singapore	1,542
Baht tailandese	37,612
Rand sudafricano	17,9694

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07710

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1309
Yen	128,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,334
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,85345
Fiorino ungherese	366,85
Zloty polacco	4,63
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	10,281
Franco svizzero	1,0404
Corona islandese	147,4
Corona norvegese	10,2475
Kuna croata	7,5213
Rublo russo	83,1963
Lira turca	16,2092
Dollaro australiano	1,5866
Real brasiliano	6,3723
Dollaro canadese	1,449
Yuan cinese	7,1956
Dollaro di Hong Kong	8,8227
Rupia indonesiana	16179,72
Shekel israeliano	3,5242
Rupia indiana	85,879
Won sudcoreano	1338,31
Peso messicano	23,7839
Ringgit malese	4,786
Dollaro neozelandese	1,6723
Peso filippino	56,882
Dollaro di Singapore	1,5469
Baht tailandese	37,716
Rand sudafricano	18,1219

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07711
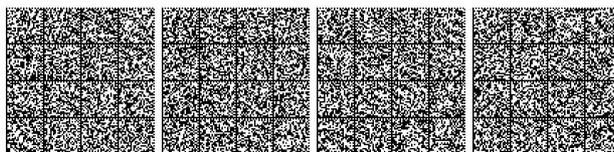
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1262
Yen	128,25
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,271
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,8498
Fiorino ungherese	369,09
Zloty polacco	4,6272
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	10,2565
Franco svizzero	1,0416
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,2278
Kuna croata	7,5208
Rublo russo	83,0838
Lira turca	16,5612
Dollaro australiano	1,5763
Real brasiliano	6,4354
Dollaro canadese	1,4496
Yuan cinese	7,1691
Dollaro di Hong Kong	8,7861
Rupia indonesiana	16165,75
Shekel israeliano	3,535
Rupia indiana	86,0345
Won sudcoreano	1335,4
Peso messicano	23,8856
Ringgit malese	4,7638
Dollaro neozelandese	1,6689
Peso filippino	56,574
Dollaro di Singapore	1,5405
Baht tailandese	37,615
Rand sudafricano	18,1976

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07712

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1336
Yen	129,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,282
Corona danese	7,4362
Lira Sterlina	0,84835
Fiorino ungherese	369,24
Zloty polacco	4,6278
Nuovo leu romeno	4,9498
Corona svedese	10,2465
Franco svizzero	1,0457
Corona islandese	146,8
Corona norvegese	10,1458
Kuna croata	7,5171
Rublo russo	83,286
Lira turca	17,5824
Dollaro australiano	1,5714
Real brasiliano	6,4378
Dollaro canadese	1,4484
Yuan cinese	7,2183
Dollaro di Hong Kong	8,8432
Rupia indonesiana	16265,88
Shekel israeliano	3,5248
Rupia indiana	86,4005
Won sudcoreano	1341,38
Peso messicano	23,7706
Ringgit malese	4,7685
Dollaro neozelandese	1,661
Peso filippino	56,681
Dollaro di Singapore	1,5455
Baht tailandese	37,919
Rand sudafricano	18,1121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07713

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 dicembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,133
Yen	128,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,255
Corona danese	7,4364
Lira Sterlina	0,85208
Fiorino ungherese	367,57
Zloty polacco	4,6336
Nuovo leu romeno	4,9501
Corona svedese	10,2753
Franco svizzero	1,0409
Corona islandese	146,2
Corona norvegese	10,1783
Kuna croata	7,5223
Rublo russo	83,6856
Lira turca	19,1155
Dollaro australiano	1,5815
Real brasiliano	6,4648
Dollaro canadese	1,4527
Yuan cinese	7,2234
Dollaro di Hong Kong	8,8388
Rupia indonesiana	16268,73
Shekel israeliano	3,5495
Rupia indiana	86,064
Won sudcoreano	1342,76
Peso messicano	23,5473
Ringgit malese	4,7807
Dollaro neozelandese	1,6738
Peso filippino	56,621
Dollaro di Singapore	1,5459
Baht tailandese	37,706
Rand sudafricano	17,928

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A07714

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011586/XVJ(53) del 17 dicembre 2021, su istanza del sig. Emilio Mariella, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in nome e per conto della società «Cheddite Italy S.r.l.», con sede e stabilimento siti in Livorno (LI), località Salviano via del Giaggiolo n. 189, l'esplosivo denominato «granata lacrimogena MP3 da 40 mm versione da 120 mm senza innesco», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A07704

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013322/XVJ(53) del 17 dicembre 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 28 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in nome e per conto della «Leonardo S.p.A.» con deposito sito presso il Balipedio Cottrau - località Le Grazie (SP), l'esplosivo denominato «munizione OTO 20 mm × 128 TP», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A07705

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/015723/XVJ(53) del 17 dicembre 2021, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle autorizzazioni *ex* articoli 28, 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in nome e per conto della «RWM Italia S.p.A.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «carica di controminamento CAM in HBX-3 completa di carica di rinforzo», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A07706

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Soveria Mannelli.

Il Comune di Soveria Mannelli (CZ), con deliberazione n. 22 del 28 settembre 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Giovanni Musacchio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A07707

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Luogosano.

Il Comune di Luogosano (AV), con deliberazione n. 19 del 16 settembre 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Angelo Cucco, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A07708

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Casignana.

Il Comune di Casignana (RC), con deliberazione n. 7 dell'8 settembre 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 6 dicembre 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona alla dott.ssa Anna Maria Marchettini, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A07709

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'impianto della società Plastipak Italia Preforme S.r.l., in Verbania.

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 531 del 15 dicembre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 55 del 3 febbraio 2014, alla società Plastipak Italia Preforme S.r.l., identificata dal codice fiscale 02076710033, con sede legale in viale Azari n. 110 - 28922 Verbania (ID 126/10482), per l'esercizio dell'impianto sito nel Comune di Verbania, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A07664

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione della società Synthomer S.r.l., in Filago.

Si rende noto che, con decreto del Ministro della transizione ecologica n. DEC-MIN-0000523 del 9 dicembre 2021, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2017-289 del 24 ottobre 2017, alla società Synthomer S.r.l, identificata dal codice fiscale 11966450154, con sede legale in via delle Industrie n. 9 - 24040 Bergamo (BG) (ID 483/10470), per l'esercizio dell'impianto chimico situato nel Comune di Filago (BG), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.mite.gov.it e https://va.minambiente.it/it-IT

21A07665

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Comunicato relativo e decreto n. 485 del 30 novembre 2021, concernente l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari.

Il decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 485, cui all'art. 1, comma 1-*bis* del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, e recante l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'art. 25 del decreto legislativo n. 285 del 1992 «Nuovo codice della strada», in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'art. 2 del suddetto codice della strada, registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 2021, n. 3097, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, alla pagina web https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-485-del-30-11-2021

21A07663
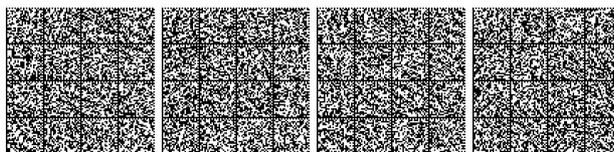
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021).

La data del decreto legislativo citato in epigrafe, riportata nel sommario nonché alle pagine 23 e 28, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così corretta: «29 dicembre 2021».

22A00017

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante: «Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 309 del 30 dicembre 2021).

In calce al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, si intendono riportati i seguenti allegati carenti in fase di pubblicazione:

dopo la pag. 28 e prima della Tab. A è inserita la seguente Tabella 1:
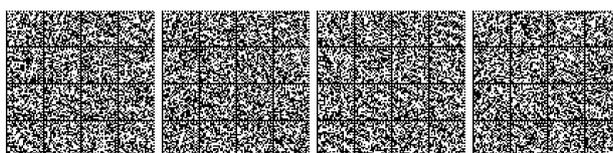
«Tabella 1

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
fino a 15.000	175,0	85,0	85,0	105,0	95,0	85,0	80,0	85,0	20,0	30,0
da 15.000,01 a 15.100	174,5	84,8	84,7	105,0	95,0	85,0	80,0	84,8	20,0	29,9
da 15.100,01 a 15.200	174,0	84,5	84,4	105,0	95,0	85,0	80,0	84,5	20,0	29,8
da 15.200,01 a 15.300	173,5	84,3	84,2	105,0	95,0	85,0	80,0	84,3	20,0	29,6
da 15.300,01 a 15.400	173,0	84,0	83,9	105,0	95,0	85,0	80,0	84,0	20,0	29,5
da 15.400,01 a 15.500	172,5	83,8	83,6	105,0	95,0	85,0	80,0	83,8	20,0	29,4
da 15.500,01 a 15.600	172,0	83,6	83,3	105,0	95,0	85,0	80,0	83,6	20,0	29,3
da 15.600,01 a 15.700	171,5	83,3	83,0	105,0	95,0	85,0	80,0	83,3	20,0	29,2
da 15.700,01 a 15.800	171,0	83,1	82,8	105,0	95,0	85,0	80,0	83,1	20,0	29,0
da 15.800,01 a 15.900	170,5	82,8	82,5	105,0	95,0	85,0	80,0	82,8	20,0	28,9
da 15.900,01 a 16.000	170,0	82,6	82,2	105,0	95,0	85,0	80,0	82,6	20,0	28,8
da 16.000,01 a 16.100	169,5	82,4	81,9	105,0	95,0	85,0	80,0	82,4	20,0	28,7
da 16.100,01 a 16.200	169,0	82,1	81,6	105,0	95,0	85,0	80,0	82,1	20,0	28,6
da 16.200,01 a 16.300	168,5	81,9	81,4	105,0	95,0	85,0	80,0	81,9	20,0	28,4
da 16.300,01 a 16.400	168,0	81,6	81,1	105,0	95,0	85,0	80,0	81,6	20,0	28,3
da 16.400,01 a 16.500	167,5	81,4	80,8	105,0	95,0	85,0	80,0	81,4	20,0	28,2
da 16.500,01 a 16.600	167,0	81,2	80,5	105,0	95,0	85,0	80,0	81,2	20,0	28,1
da 16.600,01 a 16.700	166,5	80,9	80,2	105,0	95,0	85,0	80,0	80,9	20,0	28,0
da 16.700,01 a 16.800	166,0	80,7	80,0	105,0	95,0	85,0	80,0	80,7	20,0	27,8
da 16.800,01 a 16.900	165,5	80,4	79,7	105,0	95,0	85,0	80,0	80,4	20,0	27,7
da 16.900,01 a 17.000	165,0	80,2	79,4	105,0	95,0	85,0	80,0	80,2	20,0	27,6
da 17.000,01 a 17.100	164,5	80,0	79,1	105,0	95,0	85,0	80,0	80,0	20,0	27,5
da 17.100,01 a 17.200	164,0	79,7	78,8	105,0	95,0	85,0	80,0	79,7	20,0	27,4
da 17.200,01 a 17.300	163,5	79,5	78,6	105,0	95,0	85,0	80,0	79,5	20,0	27,2
da 17.300,01 a 17.400	163,0	79,2	78,3	105,0	95,0	85,0	80,0	79,2	20,0	27,1
da 17.400,01 a 17.500	162,5	79,0	78,0	105,0	95,0	85,0	80,0	79,0	20,0	27,0
da 17.500,01 a 17.600	162,0	78,8	77,7	105,0	95,0	85,0	80,0	78,8	20,0	26,9
da 17.600,01 a 17.700	161,5	78,5	77,4	105,0	95,0	85,0	80,0	78,5	20,0	26,8
da 17.700,01 a 17.800	161,0	78,3	77,2	105,0	95,0	85,0	80,0	78,3	20,0	26,6
da 17.800,01 a 17.900	160,5	78,0	76,9	105,0	95,0	85,0	80,0	78,0	20,0	26,5
da 17.900,01 a 18.000	160,0	77,8	76,6	105,0	95,0	85,0	80,0	77,8	20,0	26,4
da 18.000,01 a 18.100	159,5	77,6	76,3	105,0	95,0	85,0	80,0	77,6	20,0	26,3
da 18.100,01 a 18.200	159,0	77,3	76,0	105,0	95,0	85,0	80,0	77,3	20,0	26,2
da 18.200,01 a 18.300	158,5	77,1	75,8	105,0	95,0	85,0	80,0	77,1	20,0	26,0
da 18.300,01 a 18.400	158,0	76,8	75,5	105,0	95,0	85,0	80,0	76,8	20,0	25,9

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da 18.400,01 a 18.500	157,5	76,6	75,2	105,0	95,0	85,0	80,0	76,6	20,0	25,8
da 18.500,01 a 18.600	157,0	76,4	74,9	105,0	95,0	85,0	80,0	76,4	20,0	25,7
da 18.600,01 a 18.700	156,5	76,1	74,6	105,0	95,0	85,0	80,0	76,1	20,0	25,6
da 18.700,01 a 18.800	156,0	75,9	74,4	105,0	95,0	85,0	80,0	75,9	20,0	25,4
da 18.800,01 a 18.900	155,5	75,6	74,1	105,0	95,0	85,0	80,0	75,6	20,0	25,3
da 18.900,01 a 19.000	155,0	75,4	73,8	105,0	95,0	85,0	80,0	75,4	20,0	25,2
da 19.000,01 a 19.100	154,5	75,2	73,5	105,0	95,0	85,0	80,0	75,2	20,0	25,1
da 19.100,01 a 19.200	154,0	74,9	73,2	105,0	95,0	85,0	80,0	74,9	20,0	25,0
da 19.200,01 a 19.300	153,5	74,7	73,0	105,0	95,0	85,0	80,0	74,7	20,0	24,8
da 19.300,01 a 19.400	153,0	74,4	72,7	105,0	95,0	85,0	80,0	74,4	20,0	24,7
da 19.400,01 a 19.500	152,5	74,2	72,4	105,0	95,0	85,0	80,0	74,2	20,0	24,6
da 19.500,01 a 19.600	152,0	74,0	72,1	105,0	95,0	85,0	80,0	74,0	20,0	24,5
da 19.600,01 a 19.700	151,5	73,7	71,8	105,0	95,0	85,0	80,0	73,7	20,0	24,4
da 19.700,01 a 19.800	151,0	73,5	71,6	105,0	95,0	85,0	80,0	73,5	20,0	24,2
da 19.800,01 a 19.900	150,5	73,2	71,3	105,0	95,0	85,0	80,0	73,2	20,0	24,1
da 19.900,01 a 20.000	150,0	73,0	71,0	105,0	95,0	85,0	80,0	73,0	20,0	24,0
da 20.000,01 a 20.100	149,5	72,8	70,7	105,0	95,0	85,0	80,0	72,8	20,0	23,9
da 20.100,01 a 20.200	149,0	72,5	70,4	105,0	95,0	85,0	80,0	72,5	20,0	23,8
da 20.200,01 a 20.300	148,5	72,3	70,2	105,0	95,0	85,0	80,0	72,3	20,0	23,6
da 20.300,01 a 20.400	148,0	72,0	69,9	105,0	95,0	85,0	80,0	72,0	20,0	23,5
da 20.400,01 a 20.500	147,5	71,8	69,6	105,0	95,0	85,0	80,0	71,8	20,0	23,4
da 20.500,01 a 20.600	147,0	71,6	69,3	105,0	95,0	85,0	80,0	71,6	20,0	23,3
da 20.600,01 a 20.700	146,5	71,3	69,0	105,0	95,0	85,0	80,0	71,3	20,0	23,2
da 20.700,01 a 20.800	146,0	71,1	68,8	105,0	95,0	85,0	80,0	71,1	20,0	23,0
da 20.800,01 a 20.900	145,5	70,8	68,5	105,0	95,0	85,0	80,0	70,8	20,0	22,9
da 20.900,01 a 21.000	145,0	70,6	68,2	105,0	95,0	85,0	80,0	70,6	20,0	22,8
da 21.000,01 a 21.100	144,5	70,4	67,9	105,0	95,0	85,0	80,0	70,4	20,0	22,7
da 21.100,01 a 21.200	144,0	70,1	67,6	105,0	95,0	85,0	80,0	70,1	20,0	22,6
da 21.200,01 a 21.300	143,5	69,9	67,4	105,0	95,0	85,0	80,0	69,9	20,0	22,4
da 21.300,01 a 21.400	143,0	69,6	67,1	105,0	95,0	85,0	80,0	69,6	20,0	22,3
da 21.400,01 a 21.500	142,5	69,4	66,8	105,0	95,0	85,0	80,0	69,4	20,0	22,2
da 21.500,01 a 21.600	142,0	69,2	66,5	105,0	95,0	85,0	80,0	69,2	20,0	22,1
da 21.600,01 a 21.700	141,5	68,9	66,2	105,0	95,0	85,0	80,0	68,9	20,0	22,0
da 21.700,01 a 21.800	141,0	68,7	66,0	105,0	95,0	85,0	80,0	68,7	20,0	21,8
da 21.800,01 a 21.900	140,5	68,4	65,7	105,0	95,0	85,0	80,0	68,4	20,0	21,7

ISEE				IMPORTI MENSILI									
				Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da	21.900,01	a	22.000	140,0	68,2	65,4	105,0	95,0	85,0	80,0	68,2	20,0	21,6
da	22.000,01	a	22.100	139,5	68,0	65,1	105,0	95,0	85,0	80,0	68,0	20,0	21,5
da	22.100,01	a	22.200	139,0	67,7	64,8	105,0	95,0	85,0	80,0	67,7	20,0	21,4
da	22.200,01	a	22.300	138,5	67,5	64,6	105,0	95,0	85,0	80,0	67,5	20,0	21,2
da	22.300,01	a	22.400	138,0	67,2	64,3	105,0	95,0	85,0	80,0	67,2	20,0	21,1
da	22.400,01	a	22.500	137,5	67,0	64,0	105,0	95,0	85,0	80,0	67,0	20,0	21,0
da	22.500,01	a	22.600	137,0	66,8	63,7	105,0	95,0	85,0	80,0	66,8	20,0	20,9
da	22.600,01	a	22.700	136,5	66,5	63,4	105,0	95,0	85,0	80,0	66,5	20,0	20,8
da	22.700,01	a	22.800	136,0	66,3	63,2	105,0	95,0	85,0	80,0	66,3	20,0	20,6
da	22.800,01	a	22.900	135,5	66,0	62,9	105,0	95,0	85,0	80,0	66,0	20,0	20,5
da	22.900,01	a	23.000	135,0	65,8	62,6	105,0	95,0	85,0	80,0	65,8	20,0	20,4
da	23.000,01	a	23.100	134,5	65,6	62,3	105,0	95,0	85,0	80,0	65,6	20,0	20,3
da	23.100,01	a	23.200	134,0	65,3	62,0	105,0	95,0	85,0	80,0	65,3	20,0	20,2
da	23.200,01	a	23.300	133,5	65,1	61,8	105,0	95,0	85,0	80,0	65,1	20,0	20,0
da	23.300,01	a	23.400	133,0	64,8	61,5	105,0	95,0	85,0	80,0	64,8	20,0	19,9
da	23.400,01	a	23.500	132,5	64,6	61,2	105,0	95,0	85,0	80,0	64,6	20,0	19,8
da	23.500,01	a	23.600	132,0	64,4	60,9	105,0	95,0	85,0	80,0	64,4	20,0	19,7
da	23.600,01	a	23.700	131,5	64,1	60,6	105,0	95,0	85,0	80,0	64,1	20,0	19,6
da	23.700,01	a	23.800	131,0	63,9	60,4	105,0	95,0	85,0	80,0	63,9	20,0	19,4
da	23.800,01	a	23.900	130,5	63,6	60,1	105,0	95,0	85,0	80,0	63,6	20,0	19,3
da	23.900,01	a	24.000	130,0	63,4	59,8	105,0	95,0	85,0	80,0	63,4	20,0	19,2
da	24.000,01	a	24.100	129,5	63,2	59,5	105,0	95,0	85,0	80,0	63,2	20,0	19,1
da	24.100,01	a	24.200	129,0	62,9	59,2	105,0	95,0	85,0	80,0	62,9	20,0	19,0
da	24.200,01	a	24.300	128,5	62,7	59,0	105,0	95,0	85,0	80,0	62,7	20,0	18,8
da	24.300,01	a	24.400	128,0	62,4	58,7	105,0	95,0	85,0	80,0	62,4	20,0	18,7
da	24.400,01	a	24.500	127,5	62,2	58,4	105,0	95,0	85,0	80,0	62,2	20,0	18,6
da	24.500,01	a	24.600	127,0	62,0	58,1	105,0	95,0	85,0	80,0	62,0	20,0	18,5
da	24.600,01	a	24.700	126,5	61,7	57,8	105,0	95,0	85,0	80,0	61,7	20,0	18,4
da	24.700,01	a	24.800	126,0	61,5	57,6	105,0	95,0	85,0	80,0	61,5	20,0	18,2
da	24.800,01	a	24.900	125,5	61,2	57,3	105,0	95,0	85,0	80,0	61,2	20,0	18,1
da	24.900,01	a	25.000	125,0	61,0	57,0	105,0	95,0	85,0	80,0	61,0	20,0	18,0
da	25.000,01	a	25.100	124,5	60,8	56,7	105,0	95,0	85,0	80,0	60,8	20,0	17,9
da	25.100,01	a	25.200	124,0	60,5	56,4	105,0	95,0	85,0	80,0	60,5	20,0	17,8
da	25.200,01	a	25.300	123,5	60,3	56,2	105,0	95,0	85,0	80,0	60,3	20,0	17,6
da	25.300,01	a	25.400	123,0	60,0	55,9	105,0	95,0	85,0	80,0	60,0	20,0	17,5

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da 25.400,01 a 25.500	122,5	59,8	55,6	105,0	95,0	85,0	80,0	59,8	20,0	17,4
da 25.500,01 a 25.600	122,0	59,6	55,3	105,0	95,0	85,0	80,0	59,6	20,0	17,3
da 25.600,01 a 25.700	121,5	59,3	55,0	105,0	95,0	85,0	80,0	59,3	20,0	17,2
da 25.700,01 a 25.800	121,0	59,1	54,8	105,0	95,0	85,0	80,0	59,1	20,0	17,0
da 25.800,01 a 25.900	120,5	58,8	54,5	105,0	95,0	85,0	80,0	58,8	20,0	16,9
da 25.900,01 a 26.000	120,0	58,6	54,2	105,0	95,0	85,0	80,0	58,6	20,0	16,8
da 26.000,01 a 26.100	119,5	58,4	53,9	105,0	95,0	85,0	80,0	58,4	20,0	16,7
da 26.100,01 a 26.200	119,0	58,1	53,6	105,0	95,0	85,0	80,0	58,1	20,0	16,6
da 26.200,01 a 26.300	118,5	57,9	53,4	105,0	95,0	85,0	80,0	57,9	20,0	16,4
da 26.300,01 a 26.400	118,0	57,6	53,1	105,0	95,0	85,0	80,0	57,6	20,0	16,3
da 26.400,01 a 26.500	117,5	57,4	52,8	105,0	95,0	85,0	80,0	57,4	20,0	16,2
da 26.500,01 a 26.600	117,0	57,2	52,5	105,0	95,0	85,0	80,0	57,2	20,0	16,1
da 26.600,01 a 26.700	116,5	56,9	52,2	105,0	95,0	85,0	80,0	56,9	20,0	16,0
da 26.700,01 a 26.800	116,0	56,7	52,0	105,0	95,0	85,0	80,0	56,7	20,0	15,8
da 26.800,01 a 26.900	115,5	56,4	51,7	105,0	95,0	85,0	80,0	56,4	20,0	15,7
da 26.900,01 a 27.000	115,0	56,2	51,4	105,0	95,0	85,0	80,0	56,2	20,0	15,6
da 27.000,01 a 27.100	114,5	56,0	51,1	105,0	95,0	85,0	80,0	56,0	20,0	15,5
da 27.100,01 a 27.200	114,0	55,7	50,8	105,0	95,0	85,0	80,0	55,7	20,0	15,4
da 27.200,01 a 27.300	113,5	55,5	50,6	105,0	95,0	85,0	80,0	55,5	20,0	15,2
da 27.300,01 a 27.400	113,0	55,2	50,3	105,0	95,0	85,0	80,0	55,2	20,0	15,1
da 27.400,01 a 27.500	112,5	55,0	50,0	105,0	95,0	85,0	80,0	55,0	20,0	15,0
da 27.500,01 a 27.600	112,0	54,8	49,7	105,0	95,0	85,0	80,0	54,8	20,0	14,9
da 27.600,01 a 27.700	111,5	54,5	49,4	105,0	95,0	85,0	80,0	54,5	20,0	14,8
da 27.700,01 a 27.800	111,0	54,3	49,2	105,0	95,0	85,0	80,0	54,3	20,0	14,6
da 27.800,01 a 27.900	110,5	54,0	48,9	105,0	95,0	85,0	80,0	54,0	20,0	14,5
da 27.900,01 a 28.000	110,0	53,8	48,6	105,0	95,0	85,0	80,0	53,8	20,0	14,4
da 28.000,01 a 28.100	109,5	53,6	48,3	105,0	95,0	85,0	80,0	53,6	20,0	14,3
da 28.100,01 a 28.200	109,0	53,3	48,0	105,0	95,0	85,0	80,0	53,3	20,0	14,2
da 28.200,01 a 28.300	108,5	53,1	47,8	105,0	95,0	85,0	80,0	53,1	20,0	14,0
da 28.300,01 a 28.400	108,0	52,8	47,5	105,0	95,0	85,0	80,0	52,8	20,0	13,9
da 28.400,01 a 28.500	107,5	52,6	47,2	105,0	95,0	85,0	80,0	52,6	20,0	13,8
da 28.500,01 a 28.600	107,0	52,4	46,9	105,0	95,0	85,0	80,0	52,4	20,0	13,7
da 28.600,01 a 28.700	106,5	52,1	46,6	105,0	95,0	85,0	80,0	52,1	20,0	13,6
da 28.700,01 a 28.800	106,0	51,9	46,4	105,0	95,0	85,0	80,0	51,9	20,0	13,4
da 28.800,01 a 28.900	105,5	51,6	46,1	105,0	95,0	85,0	80,0	51,6	20,0	13,3

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da 28.900,01 a 29.000	105,0	51,4	45,8	105,0	95,0	85,0	80,0	51,4	20,0	13,2
da 29.000,01 a 29.100	104,5	51,2	45,5	105,0	95,0	85,0	80,0	51,2	20,0	13,1
da 29.100,01 a 29.200	104,0	50,9	45,2	105,0	95,0	85,0	80,0	50,9	20,0	13,0
da 29.200,01 a 29.300	103,5	50,7	45,0	105,0	95,0	85,0	80,0	50,7	20,0	12,8
da 29.300,01 a 29.400	103,0	50,4	44,7	105,0	95,0	85,0	80,0	50,4	20,0	12,7
da 29.400,01 a 29.500	102,5	50,2	44,4	105,0	95,0	85,0	80,0	50,2	20,0	12,6
da 29.500,01 a 29.600	102,0	50,0	44,1	105,0	95,0	85,0	80,0	50,0	20,0	12,5
da 29.600,01 a 29.700	101,5	49,7	43,8	105,0	95,0	85,0	80,0	49,7	20,0	12,4
da 29.700,01 a 29.800	101,0	49,5	43,6	105,0	95,0	85,0	80,0	49,5	20,0	12,2
da 29.800,01 a 29.900	100,5	49,2	43,3	105,0	95,0	85,0	80,0	49,2	20,0	12,1
da 29.900,01 a 30.000	100,0	49,0	43,0	105,0	95,0	85,0	80,0	49,0	20,0	12,0
da 30.000,01 a 30.100	99,5	48,8	42,7	105,0	95,0	85,0	80,0	48,8	20,0	11,9
da 30.100,01 a 30.200	99,0	48,5	42,4	105,0	95,0	85,0	80,0	48,5	20,0	11,8
da 30.200,01 a 30.300	98,5	48,3	42,2	105,0	95,0	85,0	80,0	48,3	20,0	11,6
da 30.300,01 a 30.400	98,0	48,0	41,9	105,0	95,0	85,0	80,0	48,0	20,0	11,5
da 30.400,01 a 30.500	97,5	47,8	41,6	105,0	95,0	85,0	80,0	47,8	20,0	11,4
da 30.500,01 a 30.600	97,0	47,6	41,3	105,0	95,0	85,0	80,0	47,6	20,0	11,3
da 30.600,01 a 30.700	96,5	47,3	41,0	105,0	95,0	85,0	80,0	47,3	20,0	11,2
da 30.700,01 a 30.800	96,0	47,1	40,8	105,0	95,0	85,0	80,0	47,1	20,0	11,0
da 30.800,01 a 30.900	95,5	46,8	40,5	105,0	95,0	85,0	80,0	46,8	20,0	10,9
da 30.900,01 a 31.000	95,0	46,6	40,2	105,0	95,0	85,0	80,0	46,6	20,0	10,8
da 31.000,01 a 31.100	94,5	46,4	39,9	105,0	95,0	85,0	80,0	46,4	20,0	10,7
da 31.100,01 a 31.200	94,0	46,1	39,6	105,0	95,0	85,0	80,0	46,1	20,0	10,6
da 31.200,01 a 31.300	93,5	45,9	39,4	105,0	95,0	85,0	80,0	45,9	20,0	10,4
da 31.300,01 a 31.400	93,0	45,6	39,1	105,0	95,0	85,0	80,0	45,6	20,0	10,3
da 31.400,01 a 31.500	92,5	45,4	38,8	105,0	95,0	85,0	80,0	45,4	20,0	10,2
da 31.500,01 a 31.600	92,0	45,2	38,5	105,0	95,0	85,0	80,0	45,2	20,0	10,1
da 31.600,01 a 31.700	91,5	44,9	38,2	105,0	95,0	85,0	80,0	44,9	20,0	10,0
da 31.700,01 a 31.800	91,0	44,7	38,0	105,0	95,0	85,0	80,0	44,7	20,0	9,8
da 31.800,01 a 31.900	90,5	44,4	37,7	105,0	95,0	85,0	80,0	44,4	20,0	9,7
da 31.900,01 a 32.000	90,0	44,2	37,4	105,0	95,0	85,0	80,0	44,2	20,0	9,6
da 32.000,01 a 32.100	89,5	44,0	37,1	105,0	95,0	85,0	80,0	44,0	20,0	9,5
da 32.100,01 a 32.200	89,0	43,7	36,8	105,0	95,0	85,0	80,0	43,7	20,0	9,4
da 32.200,01 a 32.300	88,5	43,5	36,6	105,0	95,0	85,0	80,0	43,5	20,0	9,2
da 32.300,01 a 32.400	88,0	43,2	36,3	105,0	95,0	85,0	80,0	43,2	20,0	9,1

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da 32.400,01 a 32.500	87,5	43,0	36,0	105,0	95,0	85,0	80,0	43,0	20,0	9,0
da 32.500,01 a 32.600	87,0	42,8	35,7	105,0	95,0	85,0	80,0	42,8	20,0	8,9
da 32.600,01 a 32.700	86,5	42,5	35,4	105,0	95,0	85,0	80,0	42,5	20,0	8,8
da 32.700,01 a 32.800	86,0	42,3	35,2	105,0	95,0	85,0	80,0	42,3	20,0	8,6
da 32.800,01 a 32.900	85,5	42,0	34,9	105,0	95,0	85,0	80,0	42,0	20,0	8,5
da 32.900,01 a 33.000	85,0	41,8	34,6	105,0	95,0	85,0	80,0	41,8	20,0	8,4
da 33.000,01 a 33.100	84,5	41,6	34,3	105,0	95,0	85,0	80,0	41,6	20,0	8,3
da 33.100,01 a 33.200	84,0	41,3	34,0	105,0	95,0	85,0	80,0	41,3	20,0	8,2
da 33.200,01 a 33.300	83,5	41,1	33,8	105,0	95,0	85,0	80,0	41,1	20,0	8,0
da 33.300,01 a 33.400	83,0	40,8	33,5	105,0	95,0	85,0	80,0	40,8	20,0	7,9
da 33.400,01 a 33.500	82,5	40,6	33,2	105,0	95,0	85,0	80,0	40,6	20,0	7,8
da 33.500,01 a 33.600	82,0	40,4	32,9	105,0	95,0	85,0	80,0	40,4	20,0	7,7
da 33.600,01 a 33.700	81,5	40,1	32,6	105,0	95,0	85,0	80,0	40,1	20,0	7,6
da 33.700,01 a 33.800	81,0	39,9	32,4	105,0	95,0	85,0	80,0	39,9	20,0	7,4
da 33.800,01 a 33.900	80,5	39,6	32,1	105,0	95,0	85,0	80,0	39,6	20,0	7,3
da 33.900,01 a 34.000	80,0	39,4	31,8	105,0	95,0	85,0	80,0	39,4	20,0	7,2
da 34.000,01 a 34.100	79,5	39,2	31,5	105,0	95,0	85,0	80,0	39,2	20,0	7,1
da 34.100,01 a 34.200	79,0	38,9	31,2	105,0	95,0	85,0	80,0	38,9	20,0	7,0
da 34.200,01 a 34.300	78,5	38,7	31,0	105,0	95,0	85,0	80,0	38,7	20,0	6,8
da 34.300,01 a 34.400	78,0	38,4	30,7	105,0	95,0	85,0	80,0	38,4	20,0	6,7
da 34.400,01 a 34.500	77,5	38,2	30,4	105,0	95,0	85,0	80,0	38,2	20,0	6,6
da 34.500,01 a 34.600	77,0	38,0	30,1	105,0	95,0	85,0	80,0	38,0	20,0	6,5
da 34.600,01 a 34.700	76,5	37,7	29,8	105,0	95,0	85,0	80,0	37,7	20,0	6,4
da 34.700,01 a 34.800	76,0	37,5	29,6	105,0	95,0	85,0	80,0	37,5	20,0	6,2
da 34.800,01 a 34.900	75,5	37,2	29,3	105,0	95,0	85,0	80,0	37,2	20,0	6,1
da 34.900,01 a 35.000	75,0	37,0	29,0	105,0	95,0	85,0	80,0	37,0	20,0	6,0
da 35.000,01 a 35.100	74,5	36,8	28,7	105,0	95,0	85,0	80,0	36,8	20,0	5,9
da 35.100,01 a 35.200	74,0	36,5	28,4	105,0	95,0	85,0	80,0	36,5	20,0	5,8
da 35.200,01 a 35.300	73,5	36,3	28,2	105,0	95,0	85,0	80,0	36,3	20,0	5,6
da 35.300,01 a 35.400	73,0	36,0	27,9	105,0	95,0	85,0	80,0	36,0	20,0	5,5
da 35.400,01 a 35.500	72,5	35,8	27,6	105,0	95,0	85,0	80,0	35,8	20,0	5,4
da 35.500,01 a 35.600	72,0	35,6	27,3	105,0	95,0	85,0	80,0	35,6	20,0	5,3
da 35.600,01 a 35.700	71,5	35,3	27,0	105,0	95,0	85,0	80,0	35,3	20,0	5,2
da 35.700,01 a 35.800	71,0	35,1	26,8	105,0	95,0	85,0	80,0	35,1	20,0	5,0
da 35.800,01 a 35.900	70,5	34,8	26,5	105,0	95,0	85,0	80,0	34,8	20,0	4,9

ISEE				IMPORTI MENSILI								
				Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da	35.900,01	a	36.000	70,0	34,6	26,2	105,0	95,0	85,0	80,0	34,6	20,0	4,8
da	36.000,01	a	36.100	69,5	34,4	25,9	105,0	95,0	85,0	80,0	34,4	20,0	4,7
da	36.100,01	a	36.200	69,0	34,1	25,6	105,0	95,0	85,0	80,0	34,1	20,0	4,6
da	36.200,01	a	36.300	68,5	33,9	25,4	105,0	95,0	85,0	80,0	33,9	20,0	4,4
da	36.300,01	a	36.400	68,0	33,6	25,1	105,0	95,0	85,0	80,0	33,6	20,0	4,3
da	36.400,01	a	36.500	67,5	33,4	24,8	105,0	95,0	85,0	80,0	33,4	20,0	4,2
da	36.500,01	a	36.600	67,0	33,2	24,5	105,0	95,0	85,0	80,0	33,2	20,0	4,1
da	36.600,01	a	36.700	66,5	32,9	24,2	105,0	95,0	85,0	80,0	32,9	20,0	4,0
da	36.700,01	a	36.800	66,0	32,7	24,0	105,0	95,0	85,0	80,0	32,7	20,0	3,8
da	36.800,01	a	36.900	65,5	32,4	23,7	105,0	95,0	85,0	80,0	32,4	20,0	3,7
da	36.900,01	a	37.000	65,0	32,2	23,4	105,0	95,0	85,0	80,0	32,2	20,0	3,6
da	37.000,01	a	37.100	64,5	32,0	23,1	105,0	95,0	85,0	80,0	32,0	20,0	3,5
da	37.100,01	a	37.200	64,0	31,7	22,8	105,0	95,0	85,0	80,0	31,7	20,0	3,4
da	37.200,01	a	37.300	63,5	31,5	22,6	105,0	95,0	85,0	80,0	31,5	20,0	3,2
da	37.300,01	a	37.400	63,0	31,2	22,3	105,0	95,0	85,0	80,0	31,2	20,0	3,1
da	37.400,01	a	37.500	62,5	31,0	22,0	105,0	95,0	85,0	80,0	31,0	20,0	3,0
da	37.500,01	a	37.600	62,0	30,8	21,7	105,0	95,0	85,0	80,0	30,8	20,0	2,9
da	37.600,01	a	37.700	61,5	30,5	21,4	105,0	95,0	85,0	80,0	30,5	20,0	2,8
da	37.700,01	a	37.800	61,0	30,3	21,2	105,0	95,0	85,0	80,0	30,3	20,0	2,6
da	37.800,01	a	37.900	60,5	30,0	20,9	105,0	95,0	85,0	80,0	30,0	20,0	2,5
da	37.900,01	a	38.000	60,0	29,8	20,6	105,0	95,0	85,0	80,0	29,8	20,0	2,4
da	38.000,01	a	38.100	59,5	29,6	20,3	105,0	95,0	85,0	80,0	29,6	20,0	2,3
da	38.100,01	a	38.200	59,0	29,3	20,0	105,0	95,0	85,0	80,0	29,3	20,0	2,2
da	38.200,01	a	38.300	58,5	29,1	19,8	105,0	95,0	85,0	80,0	29,1	20,0	2,0
da	38.300,01	a	38.400	58,0	28,8	19,5	105,0	95,0	85,0	80,0	28,8	20,0	1,9
da	38.400,01	a	38.500	57,5	28,6	19,2	105,0	95,0	85,0	80,0	28,6	20,0	1,8
da	38.500,01	a	38.600	57,0	28,4	18,9	105,0	95,0	85,0	80,0	28,4	20,0	1,7
da	38.600,01	a	38.700	56,5	28,1	18,6	105,0	95,0	85,0	80,0	28,1	20,0	1,6
da	38.700,01	a	38.800	56,0	27,9	18,4	105,0	95,0	85,0	80,0	27,9	20,0	1,4
da	38.800,01	a	38.900	55,5	27,6	18,1	105,0	95,0	85,0	80,0	27,6	20,0	1,3
da	38.900,01	a	39.000	55,0	27,4	17,8	105,0	95,0	85,0	80,0	27,4	20,0	1,2
da	39.000,01	a	39.100	54,5	27,2	17,5	105,0	95,0	85,0	80,0	27,2	20,0	1,1
da	39.100,01	a	39.200	54,0	26,9	17,2	105,0	95,0	85,0	80,0	26,9	20,0	1,0
da	39.200,01	a	39.300	53,5	26,7	17,0	105,0	95,0	85,0	80,0	26,7	20,0	0,8
da	39.300,01	a	39.400	53,0	26,4	16,7	105,0	95,0	85,0	80,0	26,4	20,0	0,7

IMPORTI MENSILI

ISEE	Assegno figli minori (1)	Assegno figli 18-20 anni (2)	Maggiorazione figli ulteriori al secondo (3)	Maggiorazione figli non autosufficienti (4.1)	Maggiorazione figli con disabilità grave (4.2)	Maggiorazione figli con disabilità media (4.3)	Maggiorazione figli 18-20 anni disabili (5)	Assegno figli disabili a carico >21 anni (6)	maggiorazione figli per madre di età <21 anni (7)	Bonus secondo percettore di reddito (8)
da 39.400,01 a 39.500	52,5	26,2	16,4	105,0	95,0	85,0	80,0	26,2	20,0	0,6
da 39.500,01 a 39.600	52,0	26,0	16,1	105,0	95,0	85,0	80,0	26,0	20,0	0,5
da 39.600,01 a 39.700	51,5	25,7	15,8	105,0	95,0	85,0	80,0	25,7	20,0	0,4
da 39.700,01 a 39.800	51,0	25,5	15,6	105,0	95,0	85,0	80,0	25,5	20,0	0,2
da 39.800,01 a 39.900	50,5	25,2	15,3	105,0	95,0	85,0	80,0	25,2	20,0	0,1
da 39.900,01 a 40.000	50,0	25,0	15,0	105,0	95,0	85,0	80,0	25,0	20,0	0,0
oltre 40.000	50,0	25,0	15,0	105,0	95,0	85,0	80,0	25,0	20,0	0,0

»
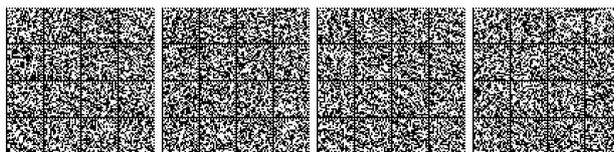
ed ancora, dopo la pag. 85 è inserita la seguente Tabella D:

« **TABELLA D valore medio delle detrazioni fruite per figli a carico**

REDDITO COMPLESSIVO *(Classsi in euro)*	**1 figlio**	**2 figli**	**3 figli**	**oltre 3 figli**
fino a 2.500	158,4	149,2	142,4	
da 2.500 a 5.000	395,4	406,7	351,5	
da 5.000 a 7.500	314,8	392,1	341,2	166,7
da 7.500 a 10.000	395,9	461,9	446,9	235,3
da 10.000 a 12.500	589,2	680,1	651,0	304,8
da 12.500 a 15.000	742,0	1.077,2	1.089,8	367,8
da 15.000 a 17.500	790,4	1.442,4	1.682,7	604,3
da 17.500 a 20.000	781,8	1.558,6	2.165,6	1.208,1
da 20.000 a 22.500	764,2	1.553,7	2.323,6	1.897,5
da 22.500 a 25.000	739,6	1.521,4	2.319,2	2.564,0
da 25.000 a 27.500	713,3	1.479,9	2.273,2	3.192,0
da 27.500 a 30.000	688,0	1.430,9	2.196,5	3.061,5
da 30.000 a 32.500	662,1	1.388,5	2.146,7	3.454,5
da 32.500 a 35.000	635,9	1.349,5	2.094,9	3.613,4
da 35.000 a 37.500	608,2	1.303,1	2.038,5	3.637,0
da 37.500 a 40.000	583,3	1.258,8	1.984,4	3.638,9
da 40.000 a 42.500	556,4	1.216,0	1.929,1	3.498,3
da 42.500 a 45.000	529,4	1.169,3	1.868,6	3.405,9
da 45.000 a 47.500	504,4	1.125,3	1.808,2	3.306,5
da 47.500 a 50.000	478,5	1.081,0	1.757,7	3.251,2
da 50.000 a 52.500	452,4	1.037,9	1.696,3	3.152,5
da 52.500 a 55.000	425,5	994,2	1.637,4	3.102,4
da 55.000 a 57.500	400,1	950,2	1.582,9	3.000,0
da 57.500 a 60.000	374,9	903,8	1.525,2	2.927,7
da 60.000 a 62.500	348,8	860,3	1.459,6	2.824,9
da 62.500 a 65.000	322,5	817,7	1.404,1	2.750,0
da 65.000 a 67.500	296,9	773,1	1.339,4	2.601,1
da 67.500 a 70.000	270,8	726,8	1.292,4	2.586,7
da 70.000 a 72.500	244,5	682,6	1.235,2	2.481,9
da 72.500 a 75.000	219,1	638,2	1.182,2	2.350,6
da 75.000 a 77.500	192,9	595,4	1.121,6	2.394,9
da 77.500 a 80.000	166,7	551,4	1.055,6	2.099,2
da 80.000 a 82.500	141,1	506,5	997,3	2.064,2
da 82.500 a 85.000	115,9	462,5	947,1	2.082,0
da 85.000 a 87.500	89,7	419,3	892,4	1.989,8
da 87.500 a 90.000	64,1	374,5	828,9	1.879,1
da 90.000 a 92.500	38,6	329,7	773,8	1.707,3
da 92.500 a 95.000	12,9	285,6	715,7	1.719,5
da 95.000 a 97.500		241,3	654,4	1.679,5
da 97.500 a 100.000		197,6	599,5	1.547,9
da 100.000 a 102.500		154,0	543,4	1.500,0
da 102.500 a 105.000		109,9	482,5	1.451,0
da 105.000 a 107.500		65,7	429,5	1.478,3
da 107.500 a 110.000		21,9	373,2	1.122,4
da 110.000 a 112.500			313,7	1.071,4
da 112.500 a 115.000			256,6	1.000,0
da 115.000 a 117.500			202,5	1.022,2
oltre 117.500			86,2	635,7

»

22A00018
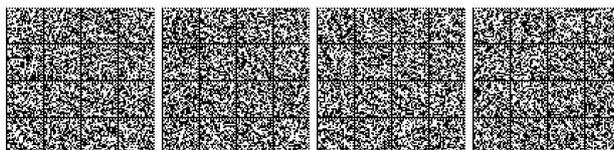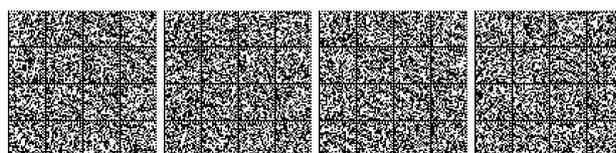
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
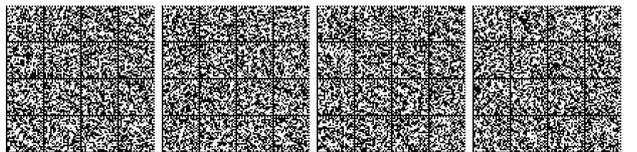
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.